

# RESOCONTO STENOGRAFICO

277.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	30177	genti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa (3688);	
<b>Assegnazioni di progetti di legge a Commissione in sede legislativa</b> .	30177	USELLINI ed altri: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione go-	
<b>Disegni di legge:</b>			
(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	30202		
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	30178		
<b>Disegno, concorrenti progetti di legge e disegno di legge (Seguito della discussione congiunta):</b>			
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni ur-			

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

PAG.	PAG.
<p>vernativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi (3086); Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali delle imposte sul valore aggiunto (3125); Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3134); Disposizioni per la determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (3199); Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni (3208); S. 1301. — Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (<i>approvato dalla VI Commis-</i></p>	<p><i>sione permanente del Senato</i>) (3498); e Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (3705).</p> <p>PRESIDENTE . . . 30178, 30180, 30182, 30184, 30185, 30186, 30189, 30191, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 30198</p> <p>ALBORGHETTI GUIDO (PCI) . . . 30193, 30194, 30195, 30198</p> <p>AZZARO GIUSEPPE (DC) . . . . . 30184</p> <p>BELLOCCHIO ANTONIO (PCI) . . . 30180, 30182</p> <p>MELLINI MAURO (FE) . . . . . 30186</p> <p>GRILLO SALVATORE (PRI) . . . . . 30192</p> <p>PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . 30185, 30194, 30195</p> <p>PIRO FRANCO (PSI) . . . . . 30189, 30190</p> <p>RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . . . . 30196</p> <p>RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 30182, 30194</p> <p>TEODORI MASSIMO (FE) . . . . . 30196</p> <p>VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) . . 30179, 30190</p> <p>ZANIBONI ANTONINO (DC) . . . . 30193, 30198</p> <p><b>Interrogazioni:</b> (Annunzio) . . . . . 30202</p> <p><b>Votazioni nominali</b> . . . . . 30193, 30198</p> <p><b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 30198</p>

**La seduta comincia alle 10.**

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 31 marzo 1989.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Adolfo Battaglia e Gorgoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*III Commissione (Esteri):*

S. 1294. — «Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura» (*appro-*

*vato dalla III Commissione del Senato) (3730) (con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*VI Commissione (Finanze):*

S. 1103. — Sen. CASOLI ed altri: «Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania)» (*approvato dalla VI Commissione del Senato) (3701) (con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*X Commissione (Attività produttive):*

«Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali» (*già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato) (2509/B) (con parere della I Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la X Commissione permanente (Attività produttive) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

S. 1402. — «Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399» (approvato dalla X Commissione del Senato) (3401).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa (3688); dei concorrenti progetti di legge: Usellini ed altri: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi (3086); Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del nu-**

**mero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (3125); Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3134); Disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (3199); Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni (3208); S. 1301. — Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3498); e del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (3705).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di

tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; dei concorrenti progetti di legge di iniziativa dei deputati Usellini ed altri: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi; Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto; Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Disposizioni per la determinazione di coefficienti presunti di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni; Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato; e del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

Ricordo che al termine della seduta di ieri è stata annunciata la presentazione di due questioni pregiudiziali di costituzionalità, a firma dei deputati Visco e Bassanini e Bellocchio ed altri, riferite, rispettivamente, ai disegni di legge nn. 3688 e 3705.

Dobbiamo pertanto passare alla discussione delle pregiudiziali.

Ricordo che, a norma del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, potranno

intervenire, dopo l'illustrazione dei due documenti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi, per non più di quindici minuti ciascuno.

L'onorevole Visco ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità riferita al disegno di legge n. 3688.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, la questione pregiudiziale da noi posta è abbastanza semplice. Se confrontiamo l'articolo 20 del decreto-legge, così come approvato dal Consiglio dei ministri, con quello redatto dalla Commissione finanze, possiamo constatare l'esistenza di alcune sostanziali differenze. Nel testo originario si faceva riferimento a pene pecuniarie e sanzioni amministrative che non si sarebbero applicate ai contribuenti che avessero optato per la riapertura dei termini, che cioè avessero utilizzato la possibilità di integrare le dichiarazioni del passato. Nella stesura finale dell'articolo 20 è scomparso il riferimento al carattere amministrativo delle sanzioni e pecuniario delle pene. Così facendo, si è approvata una formulazione generalissima la quale — anche secondo l'interpretazione data ieri dal relatore — assume le caratteristiche di una vera e propria amnistia generale su tutti i reati tributari.

Tutto ciò pone delicati problemi. Se così fosse, e quindi se tale interpretazione venisse confermata dal Governo e dalla maggioranza, ci troveremmo infatti di fronte ad almeno due violazioni molto gravi della Costituzione. La prima è relativa all'articolo 79, il quale prevede che l'amnistia e l'indulto debbano essere concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere, che ovviamente in questo caso non esiste. La seconda è altrettanto importante perché, come tutti sappiamo, la riapertura dei termini è consentita soltanto ad un gruppo limitato di contribuenti. Se quindi è comprensibile che, nel momento in cui viene cambiato un regime fiscale relativo ad una certa categoria di contribuenti, vi possa essere una sanatoria di pene amministrative e pecuniarie, non è invece concepibile applicare

un'amnistia penale soltanto ad alcuni contribuenti e non a tutti.

Nel caso in cui non venga formalmente smentita questa interpretazione e ripristinato — come proporrò — il testo originariamente elaborato dal Governo, si introdurrà nell'ordinamento una norma affatto incostituzionale, che creerà molta incertezza fra i contribuenti e che sarà sicuramente impugnata.

Prima di concludere, desidero fare un'altra notazione di carattere più politico: quando, a furor di Parlamento, il Governo è stato costretto a sostituire il condono con una riapertura dei termini, era chiaro che si voleva restringere la portata del fenomeno, e non allargarla. In più sedi si è detto che sarebbe stato contrastato duramente qualsiasi tentativo di far passare soluzioni ancora più ampie attraverso il meccanismo della depenalizzazione generale.

Ebbene, questo è proprio ciò che sta avvenendo, ed io vorrei che il Governo riflettesse molto seriamente in proposito. Nel momento in cui propone norme che penalizzano in maniera consistente i ceti popolari del nostro paese (basta leggere i giornali di oggi per rendersi conto della rilevanza della questione), il Governo deve infatti prestare molta attenzione a non concedere una amnistia generale agli evasori fiscali.

Si tratta di un punto non solo politicamente rilevante, ma di assoluta evidenza.

Per concludere, invito quindi il ministro delle finanze a ripristinare il testo originario della norma, sufficientemente chiaro e garantista.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bellocchio ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità riferita al disegno di legge n. 3705.

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo vorrei auspicare che il confronto che necessariamente deve aver luogo sulle questioni pregiudiziali presentate avvenisse in modo sereno e pacato, senza obbedire aprioristicamente, in nome di un malin-

teso rapporto di fiducia tra esecutivo e Parlamento, a posizioni di dissenso preconcette, frutto di atteggiamenti precostituiti non dico per motivi ideologici, ma anche e soprattutto per motivi di schieramento, che sarebbero nettamente in contrasto con l'autonomia del Parlamento.

D'altra parte, lo stesso relatore del provvedimento, non dimentico delle osservazioni e delle obiezioni che egli stesso aveva sollevato in occasione di precedenti discussioni, non ha potuto fare a meno, anche se in modo molto fugace, di sollevare obiezioni e critiche sia all'articolo 1 sia all'articolo 2 del disegno di legge di delega.

Potrei limitarmi, a questo punto, ad osservare che le obiezioni mosse dal relatore altro non sono — a mio avviso — che un implicito richiamo all'inosservanza da parte del Governo, e per esso da parte del ministro delle finanze, dell'articolo 76 della Costituzione, che stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Nella fattispecie, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che gli articoli del disegno di legge siano in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

Io sono d'avviso che sia quasi impossibile combattere l'elusione, cioè l'aggiramento delle norme tributarie, sotto la spinta di esigenze di equità fiscale e talvolta, come nel nostro caso, in coincidenza con pressanti necessità di cassa. Noi avremmo preferito che si fosse partiti con norme di carattere generale, secondo cui la norma tributaria va anzitutto interpretata anche nel suo significato economico. L'obbligo fiscale che ne deriva non può quindi essere eluso, cosicché in caso di abusi le imposte si applicano come se si fossero realizzati i presupposti economici, i fatti ed i rapporti del normale procedimento giuridico.

Nei sistemi giuridici di diritto anglosassone (mi riferisco all'Inghilterra, agli Stati Uniti, al Canada) la lotta contro le elusioni fiscali avviene per lo più sul piano giurisprudenziale, essendo cioè la magistratura

molto attenta alla realtà economica e scarsamente proclive a tener conto dei formalismi eventualmente consentiti dal sistema.

Nel nostro paese invece, pur in presenza degli stessi fenomeni elusivi già individuati, affrontati e risolti in altre nazioni, mancano disposizioni simili a quelle previste in altri ordinamenti ed è prevalsa, quindi, una interpretazione letterale e formalistica della legge tributaria e delle norme ad essa connesse. Siamo cioè in presenza di una normativa tributaria analitica e minuziosa che non ha contrastato i fenomeni elusivi. Masse di cespiti tassabili vengono così sottratte all'imposizione per i periodi di tempo, più o meno lunghi, che passano tra l'approvazione di una norma analitica e quella successiva che corregge la prima.

Ebbene, i punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 non sono idonei, a nostro avviso, a risolvere il problema dell'elusione, perché non vi sono indicati i tipi di atti e di negozi giuridici necessari, né i correttivi in base ai quali gli atti ed i negozi vengono ritenuti tali.

Onorevoli colleghi, il contrasto con l'articolo 76 della Costituzione balza in evidenza allorché ci si sofferma più in generale sull'articolo 2 del provvedimento. Siamo in presenza di una delega pasticciata, mi si consenta questo termine, in quanto vengono affidate funzioni pubbliche di certificazione e direi anche, in modo surrettizio, di accertamento del debito fiscale. Si tratta cioè di una delega basata su criteri non definiti, laddove i principi costituzionali impongono che il rapporto tributario sia fondato su fattispecie certe e definite. Si viola in tal modo la riserva di legge, con una lesione dell'articolo 23 della Costituzione, perché quando si affidano a soggetti privati funzioni pubbliche, vengono messi in discussione i principi di regime ai quali è legato il patto di convivenza in uno Stato di diritto.

Non vi è dubbio che nel corso di questi anni il sistema fiscale abbia subito una profonda mutazione. Mi sia consentito citare lo scrittore Alberto Moravia, secondo il quale nella parola «mutazione» si trova il senso del passaggio dal normale al mo-

struoso ed al tempo stesso della nostra assuefazione al mostruoso. Ebbene, il mostruoso che abbiamo davanti, signor ministro, è nella sostanza rappresentato dall'esistenza di fronte al fisco di due categorie di cittadini: da una parte i percettori di reddito da lavoro dipendente e da pensione, dall'altra le piccole imprese ed i lavoratori autonomi, che pagano su auto-denuncia, sulla base di parametri medi (categorie, dimensione dell'esercizio, ubicazione) che si chiamano coefficienti di riscontro.

Ora, lo sforzo del Parlamento, onorevoli colleghi, deve a mio avviso impedire che a mostruosità si aggiunga altra mostruosità: com'è possibile istituire i centri di assistenza fiscale, abilitati alla certificazione delle scritture contabili da riportare nelle dichiarazioni, senza dire, ad esempio, che la tenuta delle scritture contabili è disciplinata anzitutto dal codice civile, al quale le norme tributarie fanno specifici e ripetuti richiami? Questo infatti è il senso dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Non è possibile rilasciare una delega al Governo in materia di centri di assistenza fiscale senza dire che, ai fini della regolare tenuta della contabilità, con la rilevanza in sede tributaria ad essa riconosciuta ai fini dei controlli e degli accertamenti, devono essere osservate, oltre alle particolari disposizioni integrative tributarie, le norme del codice civile, sia per quanto riguarda il contenuto e le modalità di redazione dei registri e delle altre scritture (articoli 2214-2220), sia per quanto riguarda le prescrizioni relative alle formalità cui ciascun libro deve essere sottoposto prima di essere messo in uso e, in taluni casi, nel corso dell'uso (mi riferisco alla numerazione della pagina, alla bollatura, alle vidimazioni ed ai relativi organi competenti, secondo il disposto degli articoli 2215, 2216 e 2217 del codice civile). Non è possibile cioè istituire i centri di assistenza fiscale senza che la delega si occupi del problema; non si può ipotizzare una tenuta delle scritture da parte dei centri, attualmente non conforme alla legge, senza indicare le formalità che devono essere individualmente se-

guite per ciascun contribuente e per ciascun libro.

Com'è possibile quindi istituire centri di assistenza fiscale, che tengano invece la contabilità a mezzo di tabulati comprensivi degli elementi riguardanti contribuenti diversi, con collegamenti numerici o nominativi rispetto a ciascun contribuente?

Intendo cioè sottolineare, onorevoli colleghi, che l'affidabilità delle scritture così tenute non deriva più dalle formalità concernenti i singoli libri, bensì dall'affidabilità che può offrire il centro contabile. Da questo deriva la necessità di norme legislative che per un verso consentano la tenuta delle scritture secondo formalità non più individuali, ma collettive, come avverrebbe nel caso della istituzione dei centri, e per altro verso prevedano l'abilitazione di ciascun centro contabile che lo meriti per l'affidabilità che gli viene riconosciuta.

Allora le norme in questione, a mio avviso, debbono in primo luogo attribuire al ministro delle finanze la facoltà di abilitare i centri contabili a tenere la contabilità dei loro clienti con formalità diverse da quelle di carattere individuale, attualmente prescritte dal codice civile e dalle leggi tributarie. È necessario in secondo luogo stabilire altre formalità di tipo collettivo, imponendo tra l'altro ai centri la tenuta di registri bollati e vidimati in cui vengano iscritti i numeri e le parti dei tabulati che si riferiscono a ciascun contribuente.

Questo deve avvenire, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché le norme non hanno solo una funzione tributaria, ma anche carattere di disciplina di diritto civile. Se i centri hanno una funzione di certificazione e forniscono un aiuto, dobbiamo anche prevedere clausole restrittive per tutelare sia l'amministrazione finanziaria, sia il contribuente.

GIUSEPPE RUBINACCI. Soprattutto il contribuente!

ANTONIO BELLOCHIO. Per il personale, ad esempio, è sufficiente l'osservanza del

segreto professionale? Chi garantisce sulla moralità degli amministratori e dei dirigenti dei centri? Chi ha riportato certe condanne, ha dovuto pagare certe ammende di carattere fiscale, può far parte del personale dei centri? Chi prende parte a campagne contro le imposte o ad altre manifestazioni contro l'amministrazione finanziaria può far parte del centro?

A proposito della disciplina di autorizzazione o di revoca vogliamo rimanere ai criteri generici della delega di cui all'articolo 2? Non è il caso invece di prevedere, in esecuzione degli impegni presi, una polizza assicurativa sulla responsabilità civile per i servizi che vengono resi agli aderenti? E non è poi il caso di assoggettare i centri di natura privatistica che effettuano operazioni lucrative alle imposte sulle società e all'IVA? I contributi degli aderenti sono da considerarsi ricavi di gestione?

Vedete dunque quanti sono gli interrogativi al riguardo. Io mi sono limitato ad esporne alcuni, ma voglio dire, nel concludere il mio intervento, che questo non significa che noi siamo contrari ai centri di assistenza fiscale, come abbiamo detto fin dal primo momento. Saremo però favorevoli alla loro istituzione dopo aver approfondito le varie esperienze internazionali (mi riferisco alla Francia, alla Germania e a Israele), per evitare soprattutto rischi di collateralismo e di trasformazione di tali centri in centri di assistenza nell'evasione fiscale, in violazione anche all'articolo 97 della Costituzione, che fissa il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale principio risulta lesa dal modo in cui è stata concepita la delega stessa.

Sono questi i motivi che ci inducono ad insistere sulla pregiudiziale di costituzionalità (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ritengo che i testi delle due pregiudiziali di costituzionalità relative ai disegni di legge nn. 3688 e 3750 siano molto chiari e con-

vincenti. Prendo dunque la parola soltanto per dire che i deputati del gruppo di democrazia proletaria voteranno a favore di queste pregiudiziali per le seguenti ragioni.

Come già diceva il collega Visco precedentemente, l'articolo 20, nel testo della Commissione, recita testualmente: «Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 14 non si considerano omessi e non sono applicabili pene per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione né sanzioni per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'imposta sul valore aggiunto».

Il testo del Governo, considerato che erano già stati lungamente discussi i termini entro i quali era necessario procedere alla remissione di sanzioni amministrative, e non all'amnistia generalizzata per gli evasori fiscali, prevede invece che: «Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie...», facendo poi esplicito riferimento alle sanzioni amministrative.

Io credo che il riferimento alla lettera e allo spirito della Costituzione ed una certa sensibilità politica e sociale (che il Governo dimostra in questi giorni di non avere affatto) dovrebbero indurre a cancellare il testo dell'articolo 20, nei termini in cui è stato elaborato dalla Commissione. Con esso ci troveremmo infatti di fronte ad un'amnistia generalizzata per ogni forma di evasione fiscale, poiché l'articolo fa riferimento a «violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'imposta sul valore aggiunto». Di conseguenza si determinerebbe la seguente situazione: i cittadini, dai pensionati ai lavoratori dipendenti, sarebbero chiamati a pagare balzelli sulla salute mentre al contempo il Parlamento si accingerebbe a condonare e ad amnistiare reati di evasione fiscale.

Mi aspetto quindi che anche da parte della maggioranza della Commissione vi sia un ripensamento relativamente a questa norma. Mi pare che il collega Visco abbia avanzato una proposta molto ragio-

nevole, quella cioè di ripristinare il testo del Governo. Le procedure proprie dei disegni di legge di conversione di decreti-legge relativi ai problemi fiscali mettono in movimento potenti *lobbies* che a volte impongono addirittura al Governo di far marcia indietro relativamente a disposizioni particolarmente delicate come quelle concernenti l'evasione fiscale.

Per tali motivi appoggeremo in modo convinto la questione pregiudiziale di costituzionalità relativa all'articolo 20 del decreto-legge n. 69, così come modificato dalla Commissione.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 3705, onorevoli colleghi, dirò poche parole.

In primo luogo, vorrei ricordare che il Governo è addirittura ricorso ad un decreto-legge per prevedere la possibilità di emanare norme delegate, il che è espressamente vietato dalla nostra Costituzione. Dopo questo maldestro tentativo, il Governo è tornato sui suoi passi ed ha presentato un disegno di legge, senza però rispondere — onorevole Colombo — ad una obiezione, che era anche di merito, formulata dalla Commissione affari costituzionali. Non è quindi solo per mancanza di tempo, ma probabilmente per furbizia procedurale, che il Governo non ha atteso neppure di conoscere il parere della Commissione in relazione all'articolo 2 di questo disegno di legge.

La Commissione affari costituzionali aveva infatti manifestato non solo perplessità e dubbi nel merito, ma aveva anche dichiarato che la formulazione dell'articolo 2 — nel testo in precedenza predisposto dal Governo e successivamente da esso ripresentato — risultava essere incostituzionale.

Non mi pare che si possa dar luogo ad una delega in relazione all'istituzione dei centri di assistenza fiscale attribuendo a questi ultimi, già in sede di delega, funzioni pubbliche e senza rispettare le norme del codice civile alle quali faceva riferimento l'onorevole Bellocchio.

Per questi motivi il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore anche della questione pregiudiziale di costituzio-

nalità relativa al disegno di legge n. 3705.

Spero che la maggioranza sappia dialogare in Parlamento con l'opposizione per quanto concerne le proposte ragionevoli che vengono avanzate da quest'ultima. Mi auguro che, soprattutto per ciò che riguarda il disegno di legge n. 3688, il Governo faccia marcia indietro; in questo modo si darebbe almeno un segnale all'opinione pubblica circa il fatto che il Parlamento non accetta che si usino due pesi e due misure quando si tratta di recuperare migliaia di miliardi nel settore della sanità, da un lato, e di fare un favore agli evasori fiscali, dall'altro.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Azzaro. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE AZZARO.** Onorevoli colleghi, credo che occorra sgomberare il campo da alcuni equivoci che si sono creati in seguito alla presentazione da parte dell'onorevole Visco della prima questione pregiudiziale di costituzionalità, relativa all'articolo 20 del disegno di legge n. 3688, che converte il decreto-legge n. 69.

In questo caso, infatti, non ci troviamo di fronte ad un'amnistia. Tutti sappiamo che quest'ultima è riferita a reati consumati e che consiste in una sorta di lavacro, che dà luogo ad una estinzione dei reati come se essi non fossero stati mai commessi. Non è questa la situazione qui considerata, poiché attualmente non esiste alcun reato; la preoccupazione potrebbe essere quella che un reato sia consumato in caso di dichiarazione sostitutiva effettuata da parte del contribuente.

Ci troviamo quindi in una situazione assolutamente diversa da quella prospettata e che non consente minimamente di parlare di amnistia.

È stato già spiegato che quella in esame rappresenta una svolta in campo tributario, poiché si attribuisce la possibilità ad una parte dei contribuenti — cioè coloro i quali si trovano in determinate condizioni e posseggono specifici requisiti — di comportarsi secondo regole che prima non esistevano.

Questi contribuenti, nell'esporre l'impossibile nella loro dichiarazione, devono fare riferimento a coefficienti di redditività e di riscontro stabiliti dal Governo. Tanto più si allontanano dai criteri che ho ricordato, tanto più sono esposti alla rettifica della loro dichiarazione.

Quindi si tratta di una situazione nuova alla quale tanto i contribuenti fino a 18 milioni di reddito quanto gli altri devono adeguarsi se vogliono evitare la rettifica, nei cui confronti comunque non si è mai garantiti, in quanto essa è sempre possibile, è sempre nella facoltà dell'amministrazione, per cui non può essere esclusa in modo assoluto.

Pertanto, in questo caso si sta parlando di una riapertura di termini che dovrebbe avvenire secondo alcuni criteri.

All'interno della formazione del regime nuovo di cui trattiamo, agli stessi contribuenti viene data la possibilità di una sorta di ravvedimento operoso che, una volta realizzato, metterà l'amministrazione non nella condizione di non compiere l'accertamento — che, ripeto, è sempre possibile, può essere sempre deciso dall'amministrazione — ma di rinunciarvi nella misura in cui vi sia stato adeguamento ai criteri stabiliti dal Governo.

Si tratta quindi di una rinuncia a perseguire l'eventuale reato che potrebbe emergere dalla dichiarazione sostitutiva: vi è cioè un impegno dell'amministrazione a non perseguire e quindi a non denunciare quello che eventualmente può essere considerato un reato, ma che non lo è più nel caso in cui il contribuente effettui una dichiarazione sostitutiva. In altri termini, al contribuente viene data la possibilità di comportarsi con liceità ora, come se lo avesse fatto precedentemente: ci troviamo di fronte ad un comportamento lecito che allora non operò, ma che si realizza invece a cinque anni di distanza.

Tutto ciò metterà l'amministrazione nelle condizioni di non perseguire il reato. L'aspetto penale quindi è estremamente semplice; non coinvolge l'amnistia e naturalmente tutti i contribuenti. La preoccupazione che l'intero mondo dei contribuenti debba avvalersi di questo vantaggio

è sbagliata: non si tratta di un'amnistia o di un provvedimento che investa tutti i contribuenti. Esso riguarda solo coloro i quali nel passato si sono avvalsi di un regime del quale oggi si avvarranno nuovamente. Altri però non se ne servono. Dunque, la questione riguarda soltanto i contribuenti ai quali mi sono poco fa riferito.

Non riteniamo assolutamente fondata la ragione che sta alla base della pregiudiziale presentata relativamente al disegno di legge n. 3688. Non vi è alcuna amnistia, ma soltanto una riapertura di termini che darà modo ai contribuenti di dichiarare quanto prima non avevano dichiarato.

Certamente il fatto che abbiano agito in un certo modo ed agiscano adesso correttamente avrà l'effetto di un comportamento tenuto ora per allora. Mi pare che sia il minimo che si possa fare a favore di un contribuente che vuole ravvedere la sua condotta scorretta, sbagliata, sleale nei confronti dell'amministrazione, e che agisce naturalmente con la certezza che, se si comporta in tal modo, non sarà perseguito. Le porte, comunque, non sono state chiuse, perché se egli non agisce l'amministrazione è ancora in condizione di poter intervenire, il che, invece, sarebbe stato assolutamente impedito da un'eventuale amnistia.

Queste sono le ragioni per le quali riteniamo che non sussistano problemi di natura costituzionale; nemmeno per quanto riguarda l'istituzione dei centri di servizio. Infatti, se sussisteva un minimo dubbio che una questione di costituzionalità potesse sorgere sulla base della prima stesura del provvedimento, poi decaduto e quindi reiterato, oggi tale dubbio è inesistente.

Non è vero, onorevole Russo, che quella norma è stata riportata pari pari nella nuova formulazione; è vero invece che su di essa la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere negativo. Se leggiamo però attentamente il nuovo disegno di legge ci accorgiamo che non si attribuiscono in alcun modo funzioni pubbliche ai centri di assistenza. Giustamente questi ultimi sorgono per essere, a seguito di domanda avanzata dall'amministra-

zione finanziaria o su richiesta del ministro, utilizzati per la formazione dei coefficienti di redditività e di riscontro, che costituiscono elementi essenziali ai fini della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, poiché i centri di assistenza non hanno funzioni pubbliche, non si comprende come possa sorgere una questione di incostituzionalità. Francamente non è comprensibile, perché si crea un'istituzione che dovrà collaborare con l'amministrazione finanziaria, senza che ad essa sia però attribuita una funzione pubblica. Mi pare che anche su tale punto non si possano nutrire preoccupazioni.

L'aver ricordato, nella questione pregiudiziale di costituzionalità, il giudizio espresso a suo tempo dalla Commissione affari costituzionali su norme ora inesistenti non è completamente corretto, perché può essere fuorviante per coloro i quali, tra di noi, abbiano fatto una lettura superficiale delle nuove norme.

Ecco perché il gruppo della democrazia cristiana ritiene, onorevoli colleghi, che entrambe le questioni pregiudiziali di costituzionalità non siano fondate; per questo le contrasterà e voterà contro la loro approvazione (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Signor Presidente, credo che le due questioni pregiudiziali di costituzionalità debbano essere sostenute.

Mi riferisco, intanto, a quella relativa al disegno di legge n. 3705, che è motivata dalla presunta violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per mancata indicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della potestà legislativa delegata.

Evidentemente, non si tratta di una omissione totale, ma di una insufficienza nell'indicazione di tali principi e criteri direttivi, nell'articolo 1 del provvedimento ma, se mi è consentito, soprattutto negli articoli 2 e 3 del disegno di legge al nostro esame.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

Si tratta infatti di generiche indicazioni, per esempio per quanto riguarda l'istituzione dei centri di assistenza fiscale e l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989.

L'insufficienza è di tale evidenza che aggiungere ulteriori considerazioni a quanto lo stesso disegno di legge rivela significa svolgere un'attività del tutto superflua; e credo che ciò sia la conseguenza del fatto che, in effetti, la Commissione competente non ha esaminato il disegno di legge.

Non intendo ricordare in questa occasione i termini della polemica relativa ai tempi ed ai modi dell'esame, ma credo che la necessaria serenità di giudizio dovrebbe indurre tutti noi a ritenere che, di fatto, l'esame non c'è stato.

Questo è un provvedimento che non può essere accettato nel testo in cui ci viene presentato e che deve perciò essere completamente modificato. Di conseguenza, una volta iniziata la discussione sulle linee generali, le pregiudiziali di costituzionalità rappresentano uno strumento valido per impedire l'ulteriore iter dei provvedimenti in Assemblea.

Per quanto riguarda la pregiudiziale di costituzionalità presentata dall'onorevole Visco e relativa al disegno di legge n. 3688, vorrei evidenziare come essa sollevi non poche divergenze.

Non vorrei esprimermi in modo definitivo su tale pregiudiziale, tuttavia mi permetto di rilevare che la lettura dell'articolo 20 del disegno di legge n. 3688 nel testo approvato dalla Commissione si presta a numerose considerazioni. Senza offesa per nessuno, il testo è formulato in maniera inaccettabile: come si fa a proporre un testo che deve divenire legge, in cui si afferma che «Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 14 non si considerano omessi», aggiungendo poi che «non sono applicabili pene per omessa, tardiva, incompleta ed infedele dichiarazione né sanzioni per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'imposta sul valore aggiunto» senza immaginare

che tutto ciò possa sollevare i problemi che sono stati evidenziati oggi?

Si potrà far riferimento ad una successione di norme penali, per affermare che, mentre in precedenza tali situazioni erano punibili, adesso, grazie a questa formulazione, si arriva alla soluzione che non lo sono, se si verifica la condizione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 del provvedimento che, come i colleghi sanno benissimo, prevede per i contribuenti che si sono avvalsi nel 1988 del regime forfetario, il vantaggio della riapertura dei termini per quanto riguarda la dichiarazione.

Ma, quando si afferma che «non sono applicabili pene per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione» vuol dire che siffatta dichiarazione rimane tale per l'ordinamento (che non viene modificato) ma che non viene punita. E allora, il sospetto che si tratti di una amnistia e non di una successione di norme penali o di una dichiarazione eccezionale di non punibilità, mi pare sia fondato.

Credo quindi che anche la pregiudiziale di costituzionalità presentata con riferimento al disegno di legge n. 3688 meriti di essere accolta; ma — vorrei dire di più — a parte le motivazioni ora esposte, siamo indotti ad approvarla perché, onorevoli colleghi, se è vero che essa fa riferimento all'articolo 20 del provvedimento, è anche vero che in questo modo si chiede di non procedere all'esame complessivo dei disegni di legge n. 3688 e abbinati. Quindi, gli aspetti di carattere giuridico prima enunciati sono poi sostanzialmente superati dal fatto che la pregiudiziale tende a bocciare un decreto-legge e dal fatto che un partito di opposizione come il nostro non può che fare altrettanto (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, io credo che l'aggressione che i disegni di legge al nostro esame portano a norme costituzionali e, in particolare, alla norma relativa alla concessione di amni-

stia e di indulto, sia ancora più grave di quella rappresentata dalle disposizioni specifiche sulle formalità dell'amnistia e dell'indulto.

Tali misure, infatti, sono rese possibili attraverso provvedimenti che devono essere adottati con particolari formalità, rimettendone, in definitiva, la responsabilità al Presidente della Repubblica, proprio per la funzione equilibratrice che egli deve svolgere nell'ambito costituzionale. Tuttavia vi deve essere una previa autorizzazione del Parlamento, in quanto l'amnistia e l'indulto incidono su principi fondamentali per il nostro sistema alla certezza della fattispecie penale e alla immodificabilità quindi della contestazione del fatto, del processo attraverso atti che ne siano estranei. Stabilire queste cautele è necessario in ordine a quel provvedimento di mera cancellazione del fatto-reato, e quindi delle conseguenze penali del fatto, che è rappresentato dall'amnistia.

Affermare, come ha fatto il collega Azzaro, che in sostanza la violazione non sussisterebbe perché sono stati posti in atto accorgimenti per sfumare questa chiarezza, che è essa stessa garanzia in ordine all'istituto dell'amnistia, significa non rendersi conto di ciò che quest'ultima, con il suo carattere eccezionale, rappresenta nel sistema giuridico e in quello penale in particolare.

Affermare che costituisca un ravvedimento attuoso quello che è un *post factum* rispetto ad un reato considerato come tale (e che tale resta per quanto è già avvenuto), in mancanza dell'applicazione, sia pure condizionata, della norma che cancella la responsabilità penale, significa non rendersi conto che ciò che è più grave deve essere necessariamente considerato come manifestamente più contrario alla stessa norma costituzionale.

In sostanza, presupposto dell'amnistia (prescindendo per ora dalle modalità stabilite per l'emanazione del relativo provvedimento) non può che essere il seguente: esiste un fatto che già rappresenta reato. E non ci si venga a dire, come ha affermato il collega Azzaro, che in questo caso non si ha la certezza che esso verrà accertato: questo

vale anche per l'omicidio, la rapina, il furto, la truffa e quant'altri reati si possano immaginare, rientrano o meno in un provvedimento di amnistia. Ma affermare che non si tratta di amnistia perché il reato non è stato ancora accertato e perché potrà esserlo o meno, per cui la questione incide sull'accertamento e non sul reato stesso, non è condivisibile.

Sto parlando mentre a presiedere l'Assemblea vi è un giurista, che intuisce questi concetti nel loro profondo significato prima ancora che siano espressi. Non devo quindi sprecare troppe parole per sottolineare come siamo di fronte ad un caso ancora più grave di concessione anomala di amnistia; e non si tratta solo di violazione delle formalità, perché non essendo prevista l'emanazione di un simile provvedimento da parte del Presidente della Repubblica, non si ha violazione della norma.

La realtà è che, al di là della norma che prescrive le formalità per la concessione del provvedimento di amnistia, sono violate anche altre norme, nonché ogni principio di coerenza e di credibilità dell'ordinamento giuridico, in particolare di quello penale, con una conseguente confusione tra quelli che, dal punto di vista amministrativo, sono atti di sanatoria e la sanatoria di reati, tra la norma generale e i provvedimenti particolari. In questa situazione, come si fa ad affermare che non si tratta di amnistia? Certo, è una brutta amnistia, un'amnistia balorda, inconcepibile, che, se anche fosse concessa tramite un atto del Presidente della Repubblica (con tutto il rispetto che gli è dovuto), con o senza delega del Parlamento, sarebbe comunque scandalosa per il modo in cui è strutturata e prevista. Questa è la realtà!

Come si può affermare che, essendo scandalosa, allora non è amnistia? E che non si deve tener conto delle norme relative alle modalità dell'amnistia, per cui possiamo fare come ci pare e siamo tranquilli con la nostra coscienza? In questo modo, di giorno in giorno, il Parlamento, con una tale serie di norme adottate per continui stati di necessità, fa a pezzi l'ordinamento giuridico, la sua coerenza, la sua

credibilità e la sua armonia. Quest'ultima non è un fatto meramente estetico, bensì un bene che di volta in volta si riflette nella possibilità di organizzazione della vita sociale, di una determinazione certa e chiara dei comportamenti dei cittadini e dei giudici.

Pensate che cosa questo significhi sul piano istituzionale! Pensate quante questioni di costituzionalità verranno sollevate! Che cosa mettiamo nelle mani dei giudici? Io, che certamente non posso essere sospettato di connivenza o anche semplicemente di tolleranza nei confronti del «partito dei giudici», che sta diventando una delle espressioni più pericolose della vita civile, sono il primo a dire che il «partito dei giudici» lo creiamo innanzi tutto noi. Siamo noi che diamo ai giudici lo strapotere, che è conseguenza di un ordinamento giuridico sgangherato, nel quale chi esercita la funzione giurisdizionale esercita al contempo, necessariamente, una funzione interpretativa che in realtà non è tale ma è una vera e propria forma di produzione legislativa. Il giudice, che dovrebbe essere il primo servo della legge, finisce così per esserne il signore, con conseguenze istituzionali di alterazione dei rapporti fra i poteri.

Tali alterazioni, per altro, non sono misurabili di volta in volta rispetto ad ogni singolo atto, ma possono purtroppo essere misurate giorno per giorno per quanto riguarda le conseguenze ultime, rispetto alle quali tra l'altro le responsabilità finiscono certamente per essere offuscate e capovolte, soprattutto quando manca la volontà politica di andare alla base degli elementi dai quali scaturiscono certi effetti.

Siamo di fronte ad un fatto grave! È di ieri l'alterazione dei principi fondamentali del nostro diritto operata con la sbandierata legge delle manette agli evasori. Abbiamo adempiuto al fondamentale rito della retorica oltranzista nella persecuzione degli evasori e subito dopo, puntualmente, per quel movimento pendolare che sembra essere diventato proprio dei nostri meccanismi legislativi, si prevede l'amnistia per gli evasori, un'amnistia pasticciata

e al di fuori delle norme costituzionali. È mai possibile che si proceda in questo modo? È mai possibile che si legiferi a seconda delle necessità di incasso dello Stato? Questo è il medievale sistema delle taglie: quando il sovrano ha bisogno di denaro ordina agli armigeri di catturare i cittadini e impone una taglia; poi, quando ne ha meno bisogno, rilascia i sudditi e della taglia se ne riparla alla prossima occasione. Con tale sistema non si può più andare avanti!

A questo punto è il meccanismo stesso che noi mettiamo in discussione. Ho premesso che non c'è bisogno di dire molto a proposito di tale stravagante, strana, contorta, incredibile, scandalosa forma di amnistia per i suoi contenuti e, appunto, per la sua forma. Il fatto stesso di discutere la conversione in legge di un decreto-legge e vari disegni di legge (che dal punto di vista costituzionale hanno ciascuno una propria autonomia) congiuntamente niente di meno che con un disegno di legge di delega al Governo è inammissibile. Il provvedimento di delega stabilisce modalità, tempi e sistemi che potranno essere utili alla manovra economica, ma la manovra economica non può «manovrare» anche le norme costituzionali e le norme regolamentari.

Ci troviamo così a discutere insieme questioni pregiudiziali di costituzionalità che sono in qualche modo opposte, perché una riguarda i limiti di un decreto-legge e l'altra una delega al Governo in ordine alla emanazione di norme che concernono niente di meno che la repressione dell'evasione fiscale.

Il legislatore usa formulazioni rispetto alle quali le questioni pregiudiziali proposte sono addirittura benevole. Nell'articolo 1 del disegno di legge n. 3705 vi è una norma che è semplicemente ridicola e che dovremmo introdurre in quella famosa opera che tante volte mi sono proposto di realizzare — e che ho la colpa di non aver ancora incominciato a compilare con pazienza —, e cioè nello «stupidiario legislativo della Repubblica italiana». Ma come si può scrivere in un disegno di legge «saranno considerati elusivi gli atti e i negozi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

giuridici, singoli o funzionalmente collegati, posti in essere dai contribuenti al solo fine di eludere...»? Che significa? Significa prendere in giro ciò che è più importante di ogni altra cosa: la parola del legislatore. Che significa «eludere» e, a questo punto, dare disposizioni al Governo con una determinazione che nasce da questo giro di parole?

La Corte costituzionale è più volte intervenuta in materia, relativamente alle fattispecie penali, sanzionando come incostituzionali le norme che per il loro contenuto finiscono con l'apparire o essere, in sostanza, delle petizioni di principio, perché tali esse sono. Si tratta, infatti, di petizioni di principio relativamente al potere legislativo delegato allo stesso Governo.

Ci troviamo dinanzi ad una norma che, se non erro, è stata presa in prestito da un'altra identica, grave ed ugualmente stupida — usiamo i termini che devono essere usati! —, concernente figure di rapporti di lavoro e dei relativi effetti contributivi. Ripeto, si tratta di disposizioni di una eccezionale gravità. Non voglio aggiungere nulla a quanto detto da altri colleghi con particolare incisività e con un approfondimento che di per sé testimonia il carattere tutt'altro che strumentale di queste due questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Ritengo che il provvedimento di delega al Governo, che in questa fase verrebbe ad essere così tumultuariamente introdotta e votata da parte della Camera insieme ad altre disposizioni di legge, con una genericità di contenuti degna del procedimento con il quale si dovrebbe giungere a tale delega, finisca con il rappresentare una violazione più che patente di norme di salvaguardia costituzionale. Nel caso in specie non si tratta di generiche norme costituzionali, bensì di una di quelle norme che sono state poste a salvaguardia dell'equilibrio tra i poteri e che stabiliscono confini precisi tra le competenze dell'esecutivo e quelle che spettano al potere legislativo, nella sua essenzialità e nella sua definitiva formulazione.

Di conseguenza, onorevoli colleghi, sarebbe necessario votare a favore delle due questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Ma il numero prevarrà ancora una volta e tali questioni pregiudiziali saranno servite, attraverso il grido delle Cassandre che invocano la Costituzione contro le iatture che andiamo preparando per il nostro sistema istituzionale, semplicemente a sottolineare la disinvoltura con cui si procede.

Ci troviamo dinanzi ad un velo ipocrita, oltre che inutile e assai trasparente, steso sopra le malefatte compiute per la disintegrazione del nostro sistema costituzionale e, più in generale, dei nostri meccanismi giuridici. Ma io credo che alla fine i conti di questo massacro della Costituzione dovranno pur essere fatti e qualcuno dovrà pagarne lo scotto; ed è uno scotto grave quello che si va ormai manifestando.

Rivolgo pertanto ai pochi colleghi presenti e ai molti che non si trovano in aula in questo momento l'invito a non sottovalutare la rilevanza delle questioni sollevate e l'incidenza che tali disposizioni e deliberazioni potrebbero determinare nella nostra vita istituzionale. (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

**FRANCO PIRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dai colleghi Visco e Bassanini a me appare sostanzialmente infondata perché — come ha già chiarito con dovizia di particolari e con precisione tecnica il collega Azzaro — quella posta in essere con il provvedimento in discussione è una riapertura dei termini e non una amnistia. L'amnistia si riferisce ad un reato già commesso ed accertato. Nel nostro caso siamo però di fronte ad un intervento relativo alla riapertura dei termini, nel presupposto che tali reati siano stati compiuti semplicemente perché i contribuenti, fidandosi di ciò che lo Stato ha detto loro di fare, si sono adeguati alle direttive impartite. Sarebbe assurdo che la legge invitasse i contribuenti a regolarizzare le proprie posizioni e poi punisse coloro che si mettono in regola.

In Commissione ho avuto modo di rammentare che in altra epoca, circa duecento anni fa, l'inventore dell'economia politica coniò una frase molto efficace che, a mio giudizio, potrebbe indirizzarsi a coloro i quali ritengono che i contribuenti che si mettono in termini debbano subire i rigori della legge. Adamo Smith disse che la legge prima crea il delitto e poi lo punisce. Saremmo noi ad essere sottoposti alla sua ironia se dicessimo di fare quel che poi diventa delitto. Non è questa l'intenzione del Parlamento, non potrebbe esserlo. Se un solo parlamentare avesse un'intenzione così malefica, evidentemente farebbe un uso perverso della legge in quanto cercherebbe, attraverso la norma, di fare emergere comportamenti che, proprio in ossequio alla legge stessa, non dovrebbero essere posti in essere.

L'adozione dei coefficienti di riscontro costituisce l'elemento di garanzia oggi esistente rispetto alla regolarizzazione delle dichiarazioni. A tale proposito vorrei dire che non a caso il Governo ha presentato un emendamento frutto di un'ampia ed approfondita discussione avvenuta in Commissione. I colleghi dell'opposizione di sinistra in quella sede valutarono positivamente il fatto che fosse il Governo ad assumersi la responsabilità del varo di una precisa norma, tant'è che il loro atteggiamento fu di astensione: la volontà era quella di garantire un livello di sicurezza a coloro che intenderanno in futuro avvalersi della norma stessa.

VINCENZO VISCO. Non fa solo assumere al Governo le proprie responsabilità!

FRANCO PIRO. Collega Visco, la questione è estremamente chiara. Sono partito dal presupposto che non vi sia alcun collega che voglia interpretare la legge come una sorta di trappola posta per il contribuente ingenuo al quale si dice che dovrà lì mettere il piede.

VINCENZO VISCO. È solo che chi ha commesso reati penali non deve beneficiare della riapertura dei termini!

FRANCO PIRO. Nonostante le interruzioni del collega Visco, continuo a presumere che non si voglia arrivare a dire che il contribuente, dopo aver messo il piede nella trappola, vede scattare la tagliola, perché allora sarebbe molto più semplice dire che non bisogna fare nulla di tutto questo. Per quale ragione poi si dovrebbe utilizzare un'esca per un pesce che nuota in un'acqua ove difficilmente sarà pescato?

Il solo fatto che si sia determinata un'ampia convergenza sulla concessione di questo elemento di garanzia dimostra che vi è una netta contraddizione tra il sesto capoverso della pregiudiziale di costituzionalità presentata dai colleghi Visco e Bassanini (laddove si afferma che tale meccanismo è illegittimo in quanto contrastante con i principi di uguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione; dunque, collega Visco, la tesi sostenuta nella pregiudiziale è che la norma sarebbe legittima se fosse estesa a tutti) ed il terzo capoverso che invece fa riferimento all'articolo 79 della Costituzione. La pregiudiziale in questione avrebbe potuto avere qualche fondamento nei confronti del testo originario ma ora, considerato l'emendamento presentato dal Governo, non ha più ragione di esistere, a meno di non ritenere che uno dei due colleghi presentatori della pregiudiziale si riferisca all'articolo 3 della Costituzione e l'altro all'articolo 79: i due riferimenti, ripeto, risultano in contraddizione tra loro.

Credo pertanto che questa pregiudiziale — che perciò deve essere respinta — non sia tale da impedirci di proseguire nell'attivazione di un meccanismo che non è di sanatoria. Ben altre sanatorie abbiamo approvato con riferimento alla riapertura dei termini!

Credo che questa possibilità sia non solo efficace per il bilancio dello Stato, ma anche elemento di ripresa di un rapporto costruttivo di fiducia verso disposizioni che hanno spesso avuto enorme difficoltà di attuazione. Perché negare che la situazione della nostra amministrazione è tale per cui, quando le si rivolge un quesito, la risposta spesso arriva dopo due o tre anni,

determinando un comportamento delittuoso che tale non era essendo allora incerta, ad esempio, la casella da barrare da parte di un odontotecnico?

Chi vi parla ha presentato un'interrogazione parlamentare riguardante le motivazioni alla base di ben ventitré quesiti: ricordo che dall'allora ministro Guarino venne una risposta che improvvisamente determinò una condizione di difficoltà per chi aveva dato un'interpretazione fino a quel momento assolutamente legittima. Si tratta, quindi, di un comportamento che viene considerato criminoso *ex post*, sulla base di un'interpretazione amministrativa che ne lasciava aperte altre ben diverse. Credo invece che in questo caso l'interpretazione della norma sia assolutamente chiara.

Con riferimento all'altra pregiudiziale di costituzionalità, desidero subito dire che comprendo quanti sostengono che si debba migliorare il disposto della delega. Ed è effettivamente possibile che dalla nostra discussione e dal seguito dei nostri lavori — e forse meglio si sarebbe potuto fare prima, sin da quando il disegno di legge è stato annunciato alle Camere, cioè sei mesi fa — scaturisca una precisazione ancora più opportuna delle disposizioni. In questo caso, però, ci troveremmo nell'ambito di una discussione sulla validità dei presupposti, che quindi esistono.

Se l'invito è volto al perfezionamento dei presupposti, deve essere accolto; invece, la tesi secondo cui non esistono i presupposti della delega mi sembra francamente molto «forte». Se avesse un alto contenuto politico, come tale la rispetterei; ma così non è, perché il collega Bellocchio ha anzi sostenuto la validità di un approccio metodologico di questo tipo, il che getta un fascio di luce sull'equivoco insorto in questi mesi in ordine alle funzioni ed ai compiti dei centri di assistenza.

Vi sono stati autorevoli commentatori ma anche disattenti lettori i quali hanno addirittura usato formulazioni molto audaci del tipo «autogestione degli evasori», dimenticando che quando si scrive la locuzione «ferme restando» (come così d'altronde è sempre stato fatto), si intende

mantenere la sovranità dell'amministrazione dello Stato e contemporaneamente favorire un meccanismo che del resto era già stato intuito da Ezio Vanoni. Si potrà anche dire che gli studi degli ispettori compartimentali delle imposte dirette dell'epoca servivano ai concordati *ex post*. Non è però questo l'aspetto tecnico della norma che serve sicuramente a determinare una sorta di sostituto di imposta che, proprio tramite l'adozione di coefficienti, determina di fatto un elemento di emersione nelle dichiarazioni oggi sconosciuto ed abbastanza inconoscibile. Infatti, per quanti sforzi si debbano e si possano fare per aumentare il livello dei controlli, non si potrà mai arrivare oltre un certo limite: non c'è dubbio che nel nostro paese il numero dei controlli è basso, ma non dobbiamo dimenticare che negli Stati Uniti la percentuale non supera l'1,4 per cento.

Quel che è importante, dunque, è favorire la correttezza del comportamento fiscale; e l'istituzione dei centri di assistenza serve a rompere il triangolo del sospetto tra fisco, Parlamento e contribuente. Del resto, non era questo ciò che l'onorevole Bellocchio contestava; anzi, anche nell'illustrare la pregiudiziale, egli ha avuto modo di dire che non solo non contesta il principio, ma che intende muoversi sulla sua base. Dunque, ben venga dalla nostra discussione un eventuale rafforzamento degli elementi della delega. Ma non si può sostenere che in essa manchino i presupposti di costituzionalità, anche se taluni punti potrebbero essere perfezionati.

Questa è la ragione per la quale, pur affermando la loro disponibilità ad entrare nel merito, i deputati del gruppo socialista voteranno contro una pregiudiziale di costituzionalità che, ripeto, contiene solo elementi di dissenso politico (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali mediante procedimento elettronico sulle pregiudiziali di costituzionalità, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Salvatore Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le due pregiudiziali di costituzionalità traggono fondamento da argomentazioni diverse.

Per quanto riguarda la questione pregiudiziale di costituzionalità riferita all'articolo 20 del decreto-legge n. 69, vorrei dire che porre in questo momento un problema di tal genere — perché nella sostanza ci troveremmo di fronte ad una amnistia imperfetta — significa capovolgere l'intero dibattito avvenuto in questi mesi sulla normativa in esame.

Desidero ricordare che nel primo decreto-legge (poi decaduto), il Governo aveva previsto ben altra normativa contro la quale anche il gruppo repubblicano ebbe ad esprimere note pesanti di dissenso. Durante il dibattito svoltosi in Commissione, fu individuata una soluzione che andava incontro alla diffusa esigenza di recuperare all'ortodossia della legge i contribuenti che negli anni precedenti avevano omesso interamente di presentare la propria dichiarazione reddituale, senza con questo dar luogo alla creazione di categorie di cittadini di serie A e di serie B.

Il problema centrale è stato superato nel secondo decreto-legge, nella misura in cui non viene operata una sola lira di sconto rispetto alle imposte evase. Quindi, non ci troviamo di fronte ad un condono fiscale ma ad una riapertura dei termini, in quanto alcune categorie di contribuenti vengono riammesse ad esercitare un diritto sancito dalla legge. Naturalmente, nel momento in cui offriamo tale possibilità non possiamo poi prevedere la decadenza di alcune norme di natura amministrativa riguardanti la omessa denuncia.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che l'articolo 20 del decreto-legge possa essere modificato dall'Assemblea rispetto al testo formulato in Commissione. È possibile, del resto, che nel corso del dibattito emerga chiaramente che la normativa prevista non risponde agli obiettivi che volevamo perseguire. Rimane tuttavia il fatto che il nostro

obiettivo era proprio quello di far rientrare nella legalità tutta una serie di soggetti che attraverso questa manovra vorremmo recuperare.

In tal senso la pregiudiziale di costituzionalità Visco mi sembra estremamente debole, non tanto e non solo per le argomentazioni giuridiche che la sostengono, quanto per le stesse motivazioni da cui è nata la norma in discussione, sulla cui opportunità anche i proponenti della suddetta pregiudiziale avevano convenuto.

Da parte del gruppo repubblicano vi è quindi la massima disponibilità a rivedere nel merito l'articolo 20 pur di raggiungere l'obiettivo prefissato della non applicabilità delle norme sanzionatorie in relazione alle omissioni compiute; si esprime invece contrarietà alla questione pregiudiziale di costituzionalità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo viceversa rilevare che, per quanto riguarda la pregiudiziale di costituzionalità Bellocchio, il gruppo repubblicano ritiene che obiettivamente il disegno di legge n. 3705, nel testo pervenuto all'Assemblea, presenti elementi che ci inducono ad accogliere tale questione pregiudiziale di costituzionalità. Infatti, le preoccupazioni che nutrivamo al momento della presentazione del disegno di legge e che in precedenza erano state avvertite dalla Commissione affari costituzionali in relazione alle norme già contenute dal decreto-legge non sono venute meno, essendo il provvedimento pervenuto all'Assemblea senza essere stato oggetto di alcun dibattito in Commissione.

Se vi fosse stata la possibilità di modificare il testo in Commissione, il disegno di legge avrebbe potuto essere «liberato» da una serie di ombre che sono pesantissime e permangono. Mi riferisco, ad esempio, alla formazione dei centri di servizio, che, secondo la normativa in esame, travalicano ampiamente una serie di disposizioni del codice civile, disposizioni che vengono disattese in gran parte anche nell'articolo 1.

Permane, quindi, il nostro convincimento circa l'opportunità di rivedere con calma in Commissione il disegno di legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

n. 3705. Per altro una parte di tale provvedimento, a nostro avviso, avrebbe potuto essere inclusa (ad eccezione dei centri di servizio) nel disegno di legge di conversione che è oggi sottoposto al vaglio dell'Assemblea. Sarebbe in tal modo possibile evitare un dibattito che per ora si svolge sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, ma che subito dopo si articolerà — qualora le pregiudiziali fossero respinte — sul merito delle norme contenute nel disegno di legge n. 3705, cui siamo per larga parte contrari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre dichiaro la contrarietà del gruppo repubblicano sulla questione pregiudiziale di costituzionalità concernente il disegno di legge n. 3688 ed i provvedimenti ad esso abbinati, esprimo la nostra posizione favorevole sulla questione pregiudiziale di costituzionalità relativa al disegno di legge n. 3705.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dobbiamo ora procedere alla votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Visco e Bassanini e Bellocchio ed altri.

In attesa che decorra il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni nominali mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,25,  
è ripresa alle 11,40.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla votazione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dagli onorevoli Visco e Bassanini in relazione al disegno di legge n. 3688.

Ricordo che è stata chiesta la votazione nominale.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costi-

tuzionalità proposta dagli onorevoli Visco e Bassanini.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**GUIDO ALBORGHETTI.** Manca la maggioranza!

**La seduta, sospesa alle 11,45,  
è ripresa alle 12,45.**

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole Zaniboni, mantiene la richiesta di votazione nominale sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dagli onorevoli Visco e Bassanini?

**ANTONINO ZANIBONI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità proposta dagli onorevoli Visco e Bassanini.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare (*Applausi polemici dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria — Si grida a destra «buffoni, buffoni»*), rinvio la seduta che sarà ripresa nel pomeriggio alle ore.... (*Proteste dei deputati dei gruppi del*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

*PCI, del MSI-destra nazionale, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria).*

GUIDO ALBORGHETTI. No, no!

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, balza agli occhi che i voti contrari sono inferiori a quelli favorevoli, e chi presiede i nostri lavori lo può constatare con facilità. Vi è quindi una chiara manovra della maggioranza per non procedere alle votazioni richieste dal regolamento, con un atteggiamento di ostruzionismo di maggioranza che sicuramente poi pagherà la Camera nel suo insieme. Ad un certo momento, infatti, il Governo sosterrà che le necessarie ed urgenti misure contenute nel «decretone» fiscale imporranno la posizione della questione di fiducia ed alle opposizioni non resteranno molti strumenti dei quali avvalersi se non la denuncia che sto effettuando.

Presidente, oltre all'accorata protesta che rivolgo contro i membri della maggioranza, rilevo che la Presidenza della Camera non può convocare la Camera per oggi pomeriggio avendo ancora una volta all'ordine del giorno la votazione sulla pregiudiziale di costituzionalità... A questo punto la maggioranza si assuma le sue responsabilità.

Ritengo che, secondo la prassi seguita molte altre volte, mancato il numero legale in due votazioni, si potrebbe convocare la Camera per domani mattina con all'ordine del giorno la votazione delle pregiudiziali di costituzionalità. Vedremo in tal modo se la maggioranza, con l'atteggiamento che ho denunciato, potrà impedire il confronto ed il voto in Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Avverto che, a norma del combinato disposto degli articoli 41, primo comma, e 45 del regolamento, sulla

richiesta dell'onorevole Russo darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, per la seconda volta è mancato il numero legale. Non credo assolutamente che lei possa rinviare la seduta al pomeriggio, perché, se mi è consentito, in un caso come l'attuale, la prassi prevalente nell'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di questa Assemblea vuole che si riconvochi senz'altro la Camera per il giorno successivo, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno. Questo, signor Presidente, è quanto intendevo dire sull'ordine dei lavori.

Vorrei ora rivolgere al Governo un ammonimento che per altro ho già avuto modo di effettuare ieri, in sede di discussione sulle linee generali. Si sente ripetere oggi che il Governo intenderebbe porre la questione di fiducia sui provvedimenti in discussione per accelerarne l'iter. Ebbene, tale iter è stato oggi bloccato dalla maggioranza, da quella maggioranza che dovrebbe esprimersi a favore del Governo in caso di posizione della questione di fiducia!

Onorevoli colleghi, se l'esecutivo dovesse porre la questione di fiducia si determinerebbe una situazione veramente intollerabile. E voglio dire di più: il comportamento della maggioranza è particolarmente arrogante, non solo perché essa fa mancare il numero legale per deliberare (quando si potrebbe invece tranquillamente discutere e votare), ma anche perché, così facendo, causa il rinvio di ogni decisione, aggravando la situazione e magari cercando di addebitare la relativa responsabilità alle opposizioni, responsabilità che invece è esclusivamente del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Desidero ora denunciare un fatto particolare, perché resti agli atti della Camera. In alcune province (sarà mia cura, signor Presidente, elencarle i casi), non certo per responsabilità della Presidenza, è acca-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

duto che i prefetti, invitati dalla Presidenza della Camera ad avvertire i parlamentari che oggi si sarebbero svolte votazioni, hanno trasmesso tale invito solo ai deputati della maggioranza e non anche a quelli delle opposizioni (*Commenti dei deputati del gruppo della DC*).

MARIO CAMPAGNOLI. Non è vero!

ALFREDO PAZZAGLIA. Onorevoli colleghi, probabilmente anche qualcuno di voi non è stato avvertito: non voglio mettere in dubbio le vostre osservazioni... Ma il sistema usato da alcune prefetture di avvertire solo i deputati della maggioranza e non anche, lo ribadisco, quelli dell'opposizione è di una gravità tale che non può non essere da me sottolineata (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Signor Presidente, ripeto, questo fatto è assolutamente grave ed è la testimonianza che il Governo ha effettuato pressioni perché i propri deputati fossero presenti oggi in quest'aula. Per altro, nonostante gli avvertimenti delle prefetture, non mi pare che i deputati della maggioranza presenti siano molti! Ma il fatto grave, ripeto, è che non siano stati avvertiti i deputati delle opposizioni!

Con tutte queste manovre della maggioranza e del Governo stiamo riducendo il Parlamento ad una vergogna! Volevo dirlo con molta franchezza, perché forse è bene che in questo caso, in una situazione politica come l'attuale, si parli chiaramente e con fermezza (*Applausi dei deputati del gruppo MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, in merito alla parte del suo intervento concernente i rapporti tra la Presidenza della Camera, i singoli deputati ed i gruppi parlamentari, desidero farle presente, per chiarezza, che la Presidenza ha assunto le iniziative che le competevano, in ragione delle sue funzioni istituzionali. Se poi ciascun gruppo parlamentare ha ritenuto di porre in essere proprie iniziative e se il Governo ne ha adottate di proprie, debbo rilevare che si tratta di questioni che esu-

lano completamente dagli interventi della Presidenza della Camera.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, ritengo che questa mattina siano accaduti alcuni fatti molto gravi. Il primo, già ricordato in quest'aula, concerne le modalità di convocazione dei deputati, sulle quali anch'io voglio tornare. È del tutto inaccettabile infatti che attraverso i vari canali di cui il Governo dispone (in particolare i prefetti) si convochino soltanto i deputati della maggioranza.

A parte la considerazione che non sembra che i prefetti abbiano avuto grande successo, visto l'esito del voto ed il numero dei deputati presenti, vorrei rilevare che non solo la scarsità dei parlamentari in aula ha fatto mancare il numero legale per deliberare, ma anche che i deputati della maggioranza presenti non hanno deliberatamente votato. Il che costituisce un evento gravissimo, signor Presidente, perché significa che la maggioranza ha voluto impedire all'Assemblea di assumere decisioni che le sarebbero state contrarie.

In poche parole, ritengo si possa affermare che stiamo assistendo ad un ostruzionismo della maggioranza contro se stessa e contro il Governo. A tutte le pretese di celebrità e di speditezza dei lavori, avanzate in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, nonché alla minaccia di porre la questione di fiducia in caso di eventuali ostruzionismi ha fatto riscontro la verità dei fatti: l'ostruzionismo è vostro, colleghi della maggioranza, l'incapacità di procedere è vostra, la divisione politica è nella maggioranza e nel Governo!

Per queste ragioni, signor Presidente, noi crediamo che la mancanza del numero legale verificatasi questa mattina non sia riconducibile ad un mero fatto tecnico, bensì ad un fatto politico dal significato per noi molto rilevante.

Chiediamo quindi che l'articolo 47 del regolamento venga applicato letteralmente e nella sua integrità (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

**MASSIMO TEODORI.** Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte ad un problema di procedura e di forma e ad un problema di sostanza. Il problema di sostanza è dato dal fatto che pochi minuti fa l'Assemblea era in numero legale, ma i colleghi della maggioranza, non votando, si sono assunti la responsabilità di farlo mancare perché ritenevano di essere in minoranza.

È un fatto che va evidenziato con molta semplicità, ma anche con molta forza e con molta chiarezza: la maggioranza, trovandosi in minoranza, ha usato lo strumento della mancanza del numero legale contro un'opposizione presente in gran numero. Ciò deve essere reso noto a tutti, soprattutto in un contesto nel quale è in atto non solo in questo ramo del Parlamento, ma anche sulla stampa, un giusto dibattito nei confronti di una Camera che non lavora, che non legifera, che ha pochi giorni utili a disposizione e che non è in grado di affrontare le questioni urgenti all'ordine del giorno. In tale ambito deve essere chiaro che se perdiamo alcuni giorni ricorrendo al metodo che abbiamo visto porre in essere, ciò dipende unicamente da una scelta politica operata dalla maggioranza.

Ed è una scelta, signor Presidente, colleghi, che si inserisce in una ormai lunga abitudine di usare costantemente la presenza dell'opposizione, una presenza massiccia, per veder assicurato il numero legale. Noi dobbiamo dire che, soprattutto da quando si sono operate alcune riforme regolamentari, non deve essere più consentito alla maggioranza di usare l'opposizione per raggiungere il numero legale. Se la maggioranza vuole legiferare, e deve legiferare, come molto spesso ha rivendicato essere suo diritto, secondo i suoi tempi e le sue urgenze, ebbene deve provvedere innanzitutto ad assicurare la presenza del «proprio» numero legale.

Signor Presidente, vi è poi un problema di forma. Mi unisco alle richieste formali avanzate dai colleghi che mi hanno preceduto. Noi chiediamo che l'articolo 47 del

regolamento sia rispettato integralmente. La responsabilità che la maggioranza si è assunta di far mancare il numero legale non può consentire alcuna interpretazione estensiva o elastica dell'articolo 47; quest'ultimo — lo ripeto — deve essere applicato integralmente. Non si può, quindi, che riconvocare la Camera domani mattina, alla stessa ora della seduta odierna.

In caso contrario, signor Presidente, le chiediamo formalmente che venga riunita la Conferenza dei presidenti di gruppo, di fronte ad una situazione grave di una Camera che non può lavorare e nella quale si verificano i fatti cui abbiamo assistito oggi, noi le chiediamo di non assumersi la responsabilità di una interpretazione elastica dell'articolo 47 del regolamento, anche se sicuramente a sostegno di tale interpretazione potranno rintracciarsi, ma in un diverso contesto, precedenti analoghi. Qualora ella intendesse orientarsi verso questa decisione, noi le chiederemo — lo ribadisco — di riunire la Conferenza dei presidenti di gruppo (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

**STEFANO RODOTÀ.** Signor Presidente, vorrei sottolineare, oltre ai rilievi tecnici già evidenziati dai colleghi intervenuti, alcune ragioni istituzionali e politiche che è bene che in quest'aula siano dette con chiarezza, che motivano la nostra richiesta di una applicazione integrale dell'articolo 47 del regolamento.

Le assenze della maggioranza sono ingiustificate. Il nostro gruppo, con uno scrupolo che forse ha fatto male a porsi, ha avvertito ieri, prima di mezzogiorno, la Presidenza della Camera dell'intenzione di presentare una pregiudiziale di costituzionalità. Lo ha fatto quando ancora il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione non era disponibile, poiché la Commissione lo ha reso ufficiale soltanto alle 13 di ieri. La Presidenza della Camera

era stata dunque avvertita e le assenze sono del tutto ingiustificate.

Hanno ragione i colleghi ad affermare che quanto è avvenuto oggi (che per altro non è la prima manifestazione di questa tendenza) è, dal punto di vista istituzionale, un fatto di particolare gravità. In più di una occasione, quando l'opposizione, avendo sacrosante ragioni di protesta, ha fatto mancare il numero legale, abbiamo ascoltato un retorico richiamo all'obbligo per tutti di essere presenti in aula e di partecipare alle votazioni. Oggi abbiamo avuto una clamorosa manifestazione di abbandono di questa linea da parte della maggioranza (*Commenti del deputato Pajetta*).

L'onorevole Pajetta dice che sono ingiustificate le presenze dei colleghi della maggioranza! Comunque sia, in quest'aula si deve giocare ad armi pari; la maggioranza, nel momento in cui non è tale, non può pretendere di far mancare il numero legale e poi chiedere all'opposizione di garantirlo.

Per quanto ci riguarda, da questo momento in poi non solo ci adegueremo ai comportamenti della maggioranza, ma ci riterremo assolutamente liberi di operare una valutazione caso per caso, utilizzando in quest'aula il numero legale come strumento di azione politica. Lo avevamo già detto, colleghi, nel momento in cui vi siete assunti la grave responsabilità di modificare le regole di votazione in tema di scrutinio segreto. Avevamo previsto che tutto questo sarebbe accaduto, comprese le vostre assenze e la vostra incapacità di assicurare una corretta gestione dei lavori parlamentari.

A partire da questo momento seguiremo quindi la vostra logica, perché non vi può essere una regola per la maggioranza ed una per l'opposizione, una regola per i giorni di festa ed una per quelli feriali! Noi siamo qui da ieri pomeriggio, colleghi!

Vengo ora al secondo argomento cui ho accennato all'inizio del mio intervento. In questo caso si può parlare soltanto della pigrizia della maggioranza, delle assenze, del timore di «andare sotto», come si usa dire nel nostro gergo? No, vi è qualcosa di

più. I colleghi repubblicani hanno dimostrato una certa attenzione per la questione pregiudiziale di costituzionalità al disegno di legge n. 3705. Il tempo che la maggioranza sta cercando di guadagnare consente uno spazio di manovra, o per così dire di pressione politica, volto a far sì che l'atteggiamento del gruppo repubblicano muti.

La maggioranza non è solo assente: è divisa. Essa non riesce ad arrivare al voto perché al suo interno non è maggioranza. Non ci sono quindi solo le presenze-assenze e le assenze-presenze, ma anche una grave situazione di rottura interna alla maggioranza che non può essere coperta con i mezzi adottati. Ecco perché, Presidente, ogni precedente che dovesse esserle segnalato dagli uffici non sarebbe applicabile alla attuale situazione.

Devo aggiungere che nella Conferenza dei presidenti di gruppo abbiamo detto esplicitamente (e lo abbiamo ribadito in aula) che non si può arrivare alla discussione in Assemblea con i testi dei provvedimenti elaborati dalle Commissioni nel modo che conosciamo. Se in Commissione finanze la maggioranza avesse tenuto conto delle osservazioni che avevamo avanzato, in Assemblea questa situazione non si sarebbe determinata!

Esistono dunque, signor Presidente, rotture istituzionali e responsabilità politiche. Non si assuma lei una grave responsabilità politica ed istituzionale, sulla scorta di discutibili precedenti (che per altro, lo ricordiamo tutti, si sono verificati in situazioni di assenze vere, dovute alle più varie ragioni, consentendo un'interpretazione elastica dell'articolo 47). Ognuno sa che il precedente obbliga allo stesso tempo alla distinzione e vale *ceteris paribus*, in situazioni paragonabili. Insistiamo dunque, Presidente, affinché l'articolo 47 del regolamento sia applicato alla lettera (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i richiami testé formulati saranno naturalmente oggetto di dovuta attenzione da parte della Presidenza.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

In relazione alla richiesta avanzata dal collega Teodori di convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo, riferirò al Presidente della Camera per le opportune iniziative che ritenga di assumere.

Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento, mi pare tautologico che il Presidente applichi il regolamento nella sua literalità. Pertanto, poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 13,10,  
è ripresa alle 14,10.**

**PRESIDENTE.** Chiedo all'onorevole Zaniboni se insista nella richiesta di votazione nominale sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dagli onorevoli Visco e Bassanini.

**ANTONINO ZANIBONI.** Non insisto, signor Presidente.

**GUIDO ALBORGHETTI.** A nome del gruppo del PCI, faccio mia la richiesta di votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Alborghetti. Passiamo ai voti.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dagli onorevoli Visco e Bassanini.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

Avverto che la Camera è convocata per domani alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

**La seduta è tolta alle 14,15.**

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

Mercoledì 5 aprile 1989, alle 10.

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa (3688).

USELLINI ed altri: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi (3086).

Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (3125).

Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3134).

Disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 17 febbraio 1985, n. 17 (3199).

Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per ta-

lune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni (3208).

S. 1301. — Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3498).

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (3705).

— *Relatori*: Usellini, per la maggioranza; Rubinacci, di minoranza.  
(*Relazione orale*).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (3686).

— *Relatore*: Tarabini.  
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni in materia di trasporti e di concessioni marittime (3695).

— *Relatori*: Santonastaso e Sanguineti.  
(*Relazione orale*).

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 15,45.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

---

COMUNICAZIONI

**Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissioni in sede referente.**

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

S. 1602. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle ri-

sorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» (*approvato dal Senato*) — (3757) — (*con parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, ritengo di poter accogliere la richiesta.

**Annunzio di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

---

*INTERROGAZIONI PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**TORCHIO E GELPI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il lavoratore Tranquillo Zanatta, dipendente della ditta Grafiche editoriali padane (GEP) di Cremona, analogamente a molti lavoratori, si trova nella singolare condizione di non poter usufruire del periodo di prepensionamento ai sensi della legge n. 155 del 1987 in quanto, per un ritardo di natura burocratica, non sono coincisi i tempi previsti dalla legge con i tempi di pubblicazione dei decreti concessivi del predetto trattamento;

i requisiti erano i seguenti:

1) che all'azienda fosse stato concesso un periodo di cassa integrazione guadagni nel secondo semestre del 1986;

2) che il dipendente avesse compiuto 55 anni;

presentando la domanda nel 1987 l'INPS rispondeva che la stessa doveva essere respinta in quanto mancante della pubblicazione dei decreti di pagamento sulla *Gazzetta Ufficiale*;

presentando l'istanza nel 1988 a decreti pubblicati, l'INPS ha respinto la richiesta in quanto sono decaduti gli effetti della legge n. 155 del 1987, alla quale tutti gli interessati sono costretti a fare riferimento;

ciò ha determinato una situazione di grande difficoltà in tutti i lavoratori interessati, negando, di fatto, un preciso diritto previsto dalla legge. Infatti i decreti relativi alla cassa integrazione guadagni, pubblicati solo alcuni mesi fa e con due anni di ritardo (per quanto riguarda la GEP di Cremona), sono relativi al 1986 e confermano l'esistenza dei requisiti richiesti nel corso del 1987:

d'altra parte l'INPS sostiene la pratica impossibilità da parte dei lavoratori di poter usufruire dei contenuti della legge avallando un puro ritardo amministrativo quale elemento di nullità degli effetti del provvedimento;

tutto ciò porta ad uno stato di grave preoccupazione che si spera possa essere risolto in tempi brevi e nell'interesse dei lavoratori, vuoi a livello legislativo, vuoi con una semplice circolare interpretativa —:

se intenda assumere iniziative legislative al riguardo e, in mancanza, se non ritenga necessario intervenire con una circolare interpretativa che ponga finalmente chiarezza nella materia di così alta rilevanza sociale. (5-01367)

**PALMIERI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

alle ore 01,13 del 31 marzo 1989 il treno diretto Venezia-Torino investiva un'auto che aveva superato le semibarriere di un passaggio a livello in località Grumolo (VI) provocando la morte di due dei tre giovani che si trovavano sull'auto, e col pericolo di deragliamento dello stesso treno;

nell'ottobre 1983 nel medesimo passaggio a livello di Grumolo con il sistema delle semibarriere, altri quattro giovani a bordo di un'auto morivano travolti da un treno;

se, di fronte a questi tragici fatti, non ritenga di dover aprire una inchiesta ministeriale per accertare le eventuali responsabilità e per accertare se il sistema delle semibarriere nella tratta Vicenza-Padova possa ancora essere considerato sicuro;

se tutto il sistema e i congegni di sicurezza nella tratta ferrata suindicata non debbano essere riconsiderati.

(5-01368)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

SANGIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che il provveditore agli studi di Milano sarebbe stato trasferito alla sovrintendenza regionale ed al suo posto sarebbe stato nominato l'attuale provveditore agli studi di Bologna;

sempre dalla stampa si è venuti a conoscenza del fatto che lo stesso avrebbe rifiutato l'incarico adducendo tra l'altro l'ingovernabilità della sede milanese;

la scuola milanese rappresenta un decimo della scolarità di tutto il paese, che in questa realtà si concentra il numero più alto di precari (8.000), che le più gravi disfunzioni sono dovute alla ben nota carenza di personale del provveditorato (l'ultimo disegno di legge ha consentito l'arrivo di 5-6 persone ed il trasferimento altrove di altrettante unità; da uno studio dello stesso Ministero le carenze sarebbero quantificate in 200 unità !);

nonostante queste gravi inadempienze la scuola milanese testimonia un livello di qualità e vivacità culturale garantito dai docenti, dai presidi, dagli studenti e dai genitori;

il mancato collasso del provveditorato è dovuto all'impegno ed alla disponibilità di quanti continuano ad operare per garantire il funzionamento della scuola pubblica;

è prassi che la nomina dei dirigenti dell'amministrazione scolastica venga preventivamente sottoposta al parere del consiglio di amministrazione —:

quali siano le ragioni che hanno determinato il ministro a procedere, vista la delicatezza della situazione, senza avere nemmeno in via preliminare acquisito il parere degli interessati;

cosa intenda fare per risolvere la situazione complessiva del provveditorato milanese che, come ben noto, è il nodo centrale del problema. (5-01369)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

COLOMBINI, CIOCCI LORENZO E ROMANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio provinciale di Roma ha approvato alla unanimità nella seduta pubblica del 17 ottobre 1988, la delibera che ha per oggetto: « Attuazione di un progetto per un servizio di informazione sui processi di autonomia, inserimento, socializzazione a favore di soggetti portatori di *handicap* (IMPAIS) », in collaborazione con l'ENAIP (Ente nazionale ACLI Istruzione professionale) facente parte del Consorzio tra enti italiani di riabilitazione e formazione — programma triennale 1988-1990 — impegno spesa triennale lire 385.000.000;

il progetto previsto dalla delibera interviene in un campo non ancora attribuito ad altri enti locali e precisamente quello del coordinamento e del raccordo, tra regione e comuni in un settore di particolare rilevanza umana e sociale quale è quello dei portatori di *handicap*;

coerente con la sua tradizione la provincia di Roma è impegnata con azioni di sostegno tecnico, progettuale, formativo e finanziario ai comuni, alle associazioni, ai centri e alle cooperative che operano nel settore dell'*handicap*;

il progetto s'inquadra in quest'azione di raccordo e di sostegno ai comuni nell'esercizio delle loro funzioni in materia di assistenza e servizi sociali alle persone e si prefigura come servizio d'area vasta, d'assistenza tecnica — operativa — formativa che la stessa riforma delle autonomie locali in discussione in Parlamento tende ad affidare alle province; essa più specificatamente si articola in quattro sezioni:

prima sezione: *Mostra permanente*, che prevede progetti tipo di unità abitative compresa una ipotesi di comunità

alloggio, ausili pedagogici e didattici, ausili per la comunicazione, ausili di postura e mobilità, ausili per l'abbigliamento ed ausili per il tempo libero;

seconda sezione: *Osservatorio permanente*, che comprende una banca dati, un archivio documentazione, studi e ricerche, elaborazione modelli operativi, consulenza e supporti scientifici, elaborazione di progetti;

terza sezione: *Processi formativi*, che comprende visite guidate alla mostra permanente, visite guidate ad esperienze analoghe, collaborazioni e consulenze, corsi base per operatori, *stages*, seminari e corsi di aggiornamento, convegni e dibattiti, eccetera;

quarta sezione: *Informazione*, che comprende produzione di schede informative, riproduzione di documenti, produzione di notiziari e bollettini periodici, agenzie di informazione stampa; produzione di documentari audiovisivi, produzione di *spot* televisivi;

la realizzazione del suddetto progetto sarà di sicuro aiuto per la scelta e l'attuazione delle politiche di interventi in favore delle persone handicappate residenti nelle rispettive comunità locali e per la sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione pubblica sul grave problema dell'inserimento lavorativo, scolastico e sociale degli handicappati;

tra l'altro risulta che servizi d'informazione-formazione analoghi a quello oggetto della delibera della provincia di Roma, sono stati istituiti in alcune grandi città italiane;

il comitato regionale di controllo della regione Lazio ha annullato (dopo un rinvio al consiglio) la delibera, privando i comuni e i cittadini laziali di un servizio indispensabile —:

quali iniziative il Governo ritenga di poter assumere, nell'ambito delle sue competenze, per non privare cittadini del Lazio di un servizio di così ampia rilevanza sociale. (4-12626)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

MANFREDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1984 a Genova il provveditorato agli studi pare risulti abbia assegnato i posti a disposizione (oltre 120 cattedre) *in toto* ai vincitori di concorso, venendo meno alla riserva del 50 per cento dei posti assegnabili agli insegnanti in diritto di beneficiare della legge n. 326;

inoltre che nell'anno 1988 lo stesso provveditorato pare abbia escluso dal beneficio della legge n. 246, tutti i precari che dal 1982 insegnano ininterrottamente con nomina annuale del provveditore, pur essendo accertato che i posti liberi esistono;

ed ancora che in base alla legge n. 426, il 13 marzo 1989 è stata pubblicata la graduatoria nazionale e che il 23 marzo 1989 sono state disposte nomine con assegnazioni per sedi lontane centinaia di chilometri dalla residenza e che comunque il provveditorato di Genova ha fatto sapere che a Genova non solo non vi è possibilità di sistemazione, ma per i prossimi quattro anni non sarà consentito trasferimento ad alcun insegnante;

se non ritenga il ministro verificare la situazione in premessa descritta, che appare preoccupante per la procedura usata e discriminante sul diritto di poter ottenere quanto per legge dovuto;

ed inoltre se ancora il ministro non intenda intervenire sulla possibilità di assegnare i 60 posti di sostegno che esistono presso il provveditorato di Genova tenuto conto che in Italia non vi è più alcun specializzato che possa beneficiare della legge n. 426, e che tali posti altrimenti sarebbero assegnati in via provvisoria a docenti che non hanno al momento maturato diritti all'immissione;

e, infine, se il ministro intenda intervenire con urgenza per evitare che insegnanti, soprattutto donne in buona parte madri di famiglia e con età media superiore agli anni 40, non siano costrette

ad accettare disagi indescrivibili o peggio a rinunciare forzatamente ad una carriera degnamente affrontata e qualificatamente accertata con l'abilitazione professionale ottenuta nel lontano 1976. (4-12627)

FIORI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponda al vero, come affermato da Luciano Cagliotti, sul *Corriere della sera* del 30 marzo 1989, a pagina 11, che allevatori europei somministrerebbero agli animali il DES, un estrogeno che induce al cancro e malformazioni nei nascituri e che è stato severamente vietato in USA, e che conseguenzialmente sarebbe in commercio in Italia carne contenente tale sostanza. (4-12628)

PROCACCI E CERUTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 dicembre 1988 il Consiglio comunale di Cerveteri ha approvato con delibera n. 784, l'incarico a cinque professionisti per lo studio di una variante al piano regolatore generale;

il piano regolatore generale del comune di Cerveteri è in vigore dal 1980 e quindi di prossima scadenza;

tale incarico viene motivato con la necessità di dotare il comune di servizi alla residenza;

in base alla legge regionale n. 36 del 1987, non è necessaria l'elaborazione di una variante al piano regolatore generale per tale scopo;

nessuno dei servizi previsti dal piano regolatore generale in atto è stato attuato;

a pagina 7 della relazione « Linee programmatiche per la stesura della variante generale del piano regolatore generale » allegata alla menzionata delibera si va ad individuare nel « territorio costiero libero che si stende tra il litorale, l'aero-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

porto di Furbara e le prime pendici collinari situate immediatamente a monte dell'Aurelia ed a valle dell'autostrada le strutture insediative e ricettive »;

i terreni di cui si parla sono di proprietà privata, unici lembi di latifondo;

tali terreni sono vincolati con decreto ministeriale n. 1827, del 1972 -:

se non intenda adoperarsi per il rispetto del vincolo esistente e per impedire che una nuova colata di cemento vada a distruggere irrimediabilmente l'ultimo spazio naturale rimasto nel litorale a nord di Roma. (4-12629)

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Cecina (Livorno) ha espropriato un appezzamento di terreno sul viale della Vittoria di proprietà della famiglia Massini;

senza fare la prevista ricognizione fissata per il 20 marzo, il comune ha occupato il terreno in data 22 e 23 marzo 1989 -:

se sia vero che gli uffici preposti, demanio e ufficio tecnico erariale, hanno predisposto la ricognizione per il giorno 3 aprile 1989, praticamente dieci giorni dopo che era stato praticamente consumato l'esproprio. (4-12630)

**MAZZONE.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in Napoli la chiesa dell'Incoronata, dal bellissimo portale trecentesco, risulta in restauro da oltre sette anni, e cioè dopo il terremoto del 1980 che lesionò i capitelli ed i fusti del porticato;

tale chiesa, un pezzo di storia napoletana, una testimonianza di un passato alto (basti pensare che in detta chiesa Giovanna D'Angiò nel 1352 fu incoronata regina), nel mentre risulta in restauro,

continua a degradarsi, cade letteralmente a pezzi, i vetri delle finestre sono in frantumi ed è diventata dimora abituale di topi;

pur risultando in restauro non vi è indicazione alcuna dell'impresa che dovrebbe eseguire i lavori;

di già lo studioso Roberto Pane nel 1982 in un articolo su *Napoli nobilissima* sollecitava il completamento dei lavori e criticava la stranezza e la costosità degli stessi;

la sovrintendenza dei beni artistici e culturali all'inizio dell'anno 1988 annunciò che il restauro dell'Incoronata sarebbe stato ultimato entro l'anno -:

quale sia l'impresa che dovrebbe completare il restauro;

quanto tempo occorra ancora per terminare i lavori;

quanto sia costato l'affidamento dei lavori a tutt'oggi e quale la somma occorrente per il definitivo restauro;

se, infine, ritenga di intervenire urgentemente presso la sovrintendenza dei beni artistici e culturali di Napoli per sollecitarne l'accertamento del rispetto del capitolato d'appalto dei lavori di restauro e disporre l'immediata revoca in caso di gravi inadempienze. (4-12631)

**SCOTTI VIRGINIO.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che è ormai molto diffuso l'uso, da parte di settimanali, quindicinali e mensili di involucri di plastica usati per contenere inserti speciali, giuochi, carte geografiche, materiale pubblicitario vario, ecc. -:

se sia mai stata fatta una stima della quantità dei suindicati materiali di plastica utilizzati dalle varie riviste;

dove e in che modo gli involucri di plastica vengano smaltiti o riciclati;

quali siano le difficoltà ed i costi che tali operazioni comportano.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

L'interrogante chiede inoltre di sapere, qualora i dati richiesti risultino allarmanti, se il Governo non ritenga di dover intervenire al fine di sollecitare l'utilizzazione di materiali diversi da parte di riviste o quotidiani per le finalità precedentemente illustrate. (4-12632)

**CAMBER.** — *Ai Ministri per gli affari regionali e i problemi istituzionali, della pubblica istruzione, dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto ricerche sulla popolazione (direttore professor Antonio Golini), ha pubblicato nel novembre 1988 il « secondo rapporto sulla situazione demografica italiana », ove alle pagine 195 e seguenti si riportano i dati relativi alle « minoranze etniche » esistenti in Italia;

secondo il CNR la consistenza della « minoranza slovena » in base al censimento del 1971 risulterebbe di 394.702 persone, diminuite nel 1981 a 372.735 e ancora diminuite nel 1986 a sole 355.912 persone;

invece, in base ai dati ufficiali del censimento del 1971, la minoranza slovena nella provincia di Trieste (dove ha la sua massima concentrazione numerica!) assommava a 24.706 persone;

errori clamorosi, qual è con ogni evidenza l'errore in cui è incorso il CNR, non sono ammissibili da parte di un istituto di rilevanza nazionale ed internazionale (qual è, appunto, il CNR);

dati numerici del genere, pubblicizzati nell'imminenza dell'emanazione (da parte del ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali, e quindi da parte del Governo) di uno specifico disegno di legge rivolto alla tutela della minoranza slovena, sono tali da poter stravolgere (ove attinti con leggerezza) la stessa impostazione del problema —

quale spiegazione possa dare il CNR Istituto ricerche sulla popolazione per giustificare l'errore in cui è incorso;

come intenda rettificare ufficialmente e tempestivamente gli erronei dati pubblicati;

quali siano i dati reali della consistenza numerica della minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia, nelle singole province, secondo i dati dei censimenti 1971 e 1981;

se, alla luce di quanto esposto, non si ritenga di provvedere ad un ulteriore censimento della minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia. (4-12633)

**CAMBER.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per gli affari regionali e i problemi istituzionali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 135 del 16 maggio 1988, avente per oggetto « compenso incentivante al personale della scuola previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 - applicazione del decreto ministeriale 1° aprile 1988, recettivo dell'accordo decentrato nazionale in data 30 marzo 1988, n. 5, ha stabilito all'articolo 5 che spetta un compenso incentivante di lire 300.000, agli insegnanti elementari nelle scuole in lingua slovena;

tale circolare non fa comprendere il motivo su cui fonda tale trattamento di evidente favore —

quale il motivo posto a fondamento del trattamento di privilegio riservato ai soli insegnanti elementari delle scuole in lingua slovena;

quale il costo complessivo derivante per l'anno scolastico 1988-89 dalla applicazione del cennato trattamento di favore. (4-12634)

**CAMBER.** — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il gettito derivante dalla cosiddetta « tassa sulla salute » è stato particolarmente rilevante;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

tale gettito dovrebbe assicurare un enorme cespite con cui sopperire alle specifiche necessità del settore —:

quale sia stato il gettito specificamente derivante dalla «tassa sulla salute» negli anni 1987 e 1988;

se tali gettiti siano stati effettivamente adoperati in relazione a spese inerenti la salute dei cittadini;

in quale misura il gettito in questione abbia contribuito ad ammortizzare il disavanzo del settore sanitario e quale sia stato l'effettivo disavanzo del settore sanitario al netto della «tassa sulla salute» nel 1987 e 1988;

se rispetto all'enorme rilevanza che sembrerebbe doversi attribuire al gettito della «tassa sulla salute», gli altri balzelli imposti ai cittadini per fruire dei servizi sanitari non appaiano indebiti, posto che ingentissima parte del disavanzo del servizio sanitario nazionale dovrebbe già essere coperta dall'apposita «tassa sulla salute».

(4-12635)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'ex alpino Domenico Costantini, nato e Vestea di Civitella Casanova (PE) il 15 ottobre 1913 ed ivi residente, intestatario di una pratica di pensione di guerra, in data 28 ottobre 1969 (venti anni fa!) inoltrò alla Corte dei conti il ricorso n. 791114, avverso il decreto ministeriale n. 2385325 del 29 luglio 1986;

la Corte, in data 6 settembre 1972, trasmise il ricorso stesso al Ministero del tesoro, unitamente al fascicolo amministrativo (posizione numero 1658714), per il riesame previsto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con elenco n. 5805;

da allora, e cioè ad oltre sedici anni di distanza, l'interessato non ha più avuto notizie relative al ricorso di che trattasi —

quali chiarimenti sia in grado di fornire in merito a quanto sopra descritto;

quali iniziative ritenga dover adottare al fine di sollecitare la definizione della pratica in oggetto. (4-12636)

FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI E ORSENIGO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

ormai da mesi al liceo Leonardo da Vinci a Milano è in corso una protesta degli studenti, con grave pregiudizio dell'ordinata vita scolastica e continui tentativi denigratori dell'immagine della preside;

e che le ragioni della protesta risiederebbero nel fatto che la preside Maria Teresa Risi avrebbe denunciato 6 ex liceali per avere organizzato un *sit-in* non autorizzato;

rilevato che rientra nei doveri del preside esporre alla autorità giudiziaria fatti costituenti *notitia criminis* e che a seguito della denuncia l'autorità giudiziaria ha condannato a due mesi di reclusione gli ex liceali, confermando pertanto con l'autorità dell'accertamento giudiziario le violazioni oggetti di denuncia —:

quali iniziative siano in corso e che cosa il ministro intenda fare sia nell'ambito dei propri poteri sia nei doverosi raccordi con il provveditorato per porre fine ad una situazione tanto pregiudizievole; ed in particolare quale sia il pensiero del ministro intorno alla autogestione minacciata dagli studenti non solo del liceo Leonardo Da Vinci, ma anche del liceo Manzoni di Milano. (4-12637)

MARRI, CELLINI, LORENZETTI, PROVANTINI E CAVICCHIOLI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella sera di mercoledì 29 marzo si verificava a Perugia davanti alla sede dell'Associazione industriali una carica di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

militari dell'Arma dei carabinieri, al comando del maggiore Di Carlo, contro una manifestazione di lavoratori della IGI-Calzature di Corciano (Perugia);

i lavoratori che manifestavano il loro dissenso per 220 licenziamenti, decisi unilateralmente dall'azienda e il loro appoggio alla trattativa in atto, volta a trovare un'equa soluzione alla vertenza, venivano aggrediti a colpi di cinturone, senza alcun preavviso, nel tentativo di disperdere la dimostrazione sindacale che si svolgeva pacificamente e che non è degenerata esclusivamente per il senso di responsabilità dei lavoratori;

episodi di questo genere, del tutto inusuali nelle vertenze di lavoro in Umbria, si sono verificati in un'altra sola occasione negli ultimi anni e precisamente durante una manifestazione di lavoratori dell'Azienda La Font di Corciano e sempre ad opera di militari dell'Arma al comando dell'allora capitano Di Carlo -:

se intendano promuovere una inchiesta sulle motivazioni e sulle responsabilità dei fatti sopra richiamati e quali provvedimenti intendano adottare perché tali fatti non abbiano più a ripetersi.

(4-12638)

PROCACCI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per i problemi delle aree urbane.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Teano ha di recente rilasciato la concessione edilizia n. 13789 del 1988, alla ditta Del Monaco Caterina;

tale concessione edilizia è in contrasto con le misure di salvaguardia del piano regolatore, adottato con deliberazione n. 429 del 29 dicembre 1986; l'opera costruenda è infatti ad una distanza dalla antica cinta muraria inferiore ai venti metri previsti come fascia di rispetto -:

se non ritenga di dover sospendere immediatamente i lavori e revocare la

concessione, palesemente in violazione della delibera suddetta e della normativa vigente (leggi n. 457 del 1978, n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939);

se non intenda procedere alla verifica della altre concessioni edilizie rilasciate nelle aree libere al di là della fascia di 20 metri, in relazione all'articolo 30 del piano regolatore, che impone un'altezza massima di 4,5 metri per le nuove costruzioni nelle zone prospicienti le murazioni o le fasce di rispetto.

(4-12639)

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della difesa e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

al limitare della pineta di Ostia (Roma) lungo via dei Promontori, sono stati costruiti grandi depositi della polizia;

nella zona denominata « villaggio azzurro », sempre al limitare della pineta, sono in costruzione ampi *cottage* dell'aeronautica militare, previo abbattimento di fabbricati preesistenti di minore cubatura;

da anni la presenza degli stabilimenti balneari dei corpi militari, sul lungomare Vespucci, non consente al comune di prolungare la fognatura, con gravi conseguenze igieniche per tutta la spiaggia -:

quali procedure sono state eseguite in riferimento all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, se cioè tali opere sono state fatte rientrare nella categoria delle opere appartenenti alla amministrazione statale o destinate alla difesa militare o di interesse statale;

in quest'ultima ipotesi, se vi sia stata intesa, e in quali termini, fra l'amministrazione militare e la regione e se questa abbia consultato in via preventiva la provincia ed il comune di Roma, ferma restando la scarsa plausibilità di una applicazione del concetto di « zona militare » per le costruzioni del villaggio azzurro, in quanto questo si trova a note-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

vole distanza dalla base di Pratica di Mare, dove prestano servizio gli ufficiali alloggiando ed in quanto non risulta prorogato il programma edilizio della legge n. 497, che doveva essere attuato entro il decennio 1978-1987. (4-12640)

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il lago di Isoletta d'Arce (Frosinone) nasce dall'aumento dell'invaso generato nel fiume Liri da una diga che l'ENEL ha costruito per la produzione di energia elettrica;

originariamente il fiume Liri in quella zona tracciava due ampi tornanti, i quali, al centro, lasciavano una piccola isola;

l'aumento del livello delle acque ha sommerso quasi interamente quest'isola, ridisegnando due ampie distese d'acqua contigue e caratteristiche;

la legge Galasso impone vincoli di rispetto alla zona;

nella zona attigua al lago risultano vincolati, secondo il regio decreto-legge del 30 dicembre 1939, il bosco Matrice e la fascia calcarea di Monte Vaglia, Monte Cervaro e Madonna della Guardia;

il lago, secondo una recente indagine sulle caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche, risulta essere inquinato; tale inquinamento è di natura organica ed è causato dai numerosi scarichi presenti;

la concentrazione di alcune sostanze ha determinato fenomeni di eutrofizzazione, soprattutto nelle anse;

le acque del lago attualmente non sono utilizzabili, a causa della presenza di coli, streptococchi e ammoniaca, per uso balneare né possono essere potabilizzate;

esse risultano invece idonee per le principali colture praticate nella zona limtrofa;

gli agenti inquinanti provengono dai seguenti scarichi:

1) scarico della fognatura pubblica della frazione Isoletta del comune di Arce;

2) scarico della latteria Universo, la quale usa un depuratore;

3) scarico di una porcilaia, sprovvista di depuratore;

altre cause di inquinamento sono l'apporto inquinante del fiume Sacco, l'aumento dei carichi trofici delle acque di corrivazione superficiali, l'aumento del consumo di fertilizzanti;

l'amministrazione provinciale di Frosinone ha curato uno studio per il recupero del lago;

lo studio effettuato mira alla creazione di un parco naturale, al cui interno verrebbe costituita un'oasi per la fauna selvatica acquatica;

per la realizzazione di quanto in progetto sono previste alcune operazioni quali:

1) recupero biologico delle acque del lago e conseguente radicale diminuzione delle fonti inquinanti, tramite anche installazione di depuratori;

2) recupero degli argini: sistemazione e pulizia degli stessi;

3) dragaggio del lago, al fine di abbassare in molti tratti il livello del fondale e di eliminare fanghi putridi dal letto del lago stesso;

4) ripopolamento della zona;

5) rimboschimento della zona che circonda il lago —:

se non ritengano di doversi attivare al fine di fare quanto in loro potere per giungere ad una rapida realizzazione del parco naturale del lago di Isoletta d'Arce;

se non intendano provvedere ad un'immediata operazione di controllo degli scarichi inquinanti, per verificare che operino nel totale rispetto delle normative vigenti. (4-12641)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le aree di proprietà della SALIND Spa di Piacenza e quelle già cedute ai vari imprenditori commerciali per la costruzione dei loro immobili ad uso produttivo risultano aree — come l'intera superficie esistente tra le prime costruzioni e la strada statale per Cremona detta Caorsana — già vincolate a verde pubblico e, semmai, cosa utile e acconcia, parzialmente destinate a parcheggio veicoli e servizi tecnologici;

le vendite di alcune delle dette aree già fatte e rogate da anni, portavano la chiara indicazione della non edificabilità dei suoli —:

se risulta che siano in atto procedimenti per la revisione della pianificazione del territorio che prevedano l'edificabilità di dette aree;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, richieste di informazioni dalla Procura generale presso la Corte dei conti, istruttorie o procedimenti penali. (4-12642)

CARIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nei dintorni di Nola alcune persone sono morte e altre giacciono in gravi condizioni o stanno morendo per aver probabilmente ingerito dell'acqua contenente un diserbante denominato Paraquat —:

se non intendano vietare l'uso di questo prodotto su tutto il territorio nazionale;

se non credano sia ormai necessario intensificare i controlli su prodotti di tale tipo e, più in generale, limitare l'uso dei fitofarmaci in agricoltura. (4-12643)

NUCARA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

il comitato di presidenza dell'EFIM, in data 28 giugno 1988, ha approvato il piano di investimenti della controllata SIV alla condizione che « ... per la realizzazione degli investimenti, civili ed impiantistici relativi a tutti i progetti... la SIV garantisce l'affidamento a parità di condizioni all'Efimpianti, ritenendo detta garanzia una delle condizioni che hanno portato alla valutazione positiva dei progetti ... »;

la stessa società SIV sta per iniziare l'attribuzione delle commesse relative agli investimenti autorizzati;

nel frattempo il presidente di Efimpianti, ha in corso la stipula di un accordo con la società impiantistica privata TECHINT, in base al quale alla stessa TECHINT dovrebbe spettare la realizzazione di una quota non inferiore al quaranta per cento delle commesse che la SIV passerà ad Efimpianti per i nuovi investimenti;

l'amministratore delegato della TECHINT, proviene dalla società Saint Gobain, principale concorrente della SIV sui mercati europei;

lo stesso ha conservato, con la Saint Gobain, particolari rapporti di lavoro anche dopo l'assunzione dell'incarico di amministratore delegato della SIV —:

se la presidenza dell'EFIM lo abbia messo al corrente di quanto sopra esposto;

se ritiene compatibile con il deliberato del comitato di presidenza dell'EFIM sopra citato l'assegnazione alla TECHINT di una così alta percentuale delle commesse SIV per i nuovi investimenti;

se ritiene che, nel contesto accennato, resterà garantita la protezione dei Know-how e dei processi esclusivi che ad oggi la SIV detiene;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

quale giudizio dia dell'operato di Efimpianti e del suo presidente che — pur in presenza di pesanti perdite della società (oltre quaranta miliardi nel 1988) — hanno deciso di girare commesse oltremodo consistenti a ditte concorrenti.

(4-12644)

**PROCACCI E DONATI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

L'Unione nazionale dell'avicoltura, in collaborazione con il Consorzio avicolo italiano e l'Istituto nazionale per la comunicazione, ha iniziato una campagna definita « campagna nazionale di educazione alimentare », rivolta alle scuole medie inferiori per la valorizzazione dei prodotti dei suoi associati;

l'iniziativa ha coinvolto fino ad ora 4.000 scuole di tutta Italia, scelte fra i comuni maggiormente popolati; è stato fornito materiale per 12 classi di ciascuna scuola, interessando così circa un milione di alunni;

l'operazione è stata presentata come campagna di informazione scientifica, mentre è evidente che si tratta di una manovra pubblicitaria;

lo stesso Istituto nazionale per la comunicazione non è altro che una società per azioni che si occupa di organizzare campagne pubblicitarie di qualsiasi tipo;

le affermazioni fatte dagli organizzatori della campagna sono del tutto opinabili ed hanno il solo evidente scopo di indurre al consumo di prodotti avicoli;

è stato fatto un aperto attacco al vegetarianesimo, nemico principale degli avicoltori, e sono state fornite notizie del tutto false in merito;

la lettera circolare di accompagnamento del materiale, invita ai presidi nel dicembre 1988, fa riferimento ad una circolare del Ministero della pubblica istruzione di cui non si specifica la data ed il numero;

la lettera in questione mette in evidenza la possibilità, per gli insegnanti più disponibili, di usufruire di viaggi premio in varie località dell'Europa —:

se abbia autorizzato questa campagna pubblicitaria o se, in ogni caso, ne sia a conoscenza;

quali provvedimenti intenda prendere affinché venga immediatamente sospesa l'attuazione dell'iniziativa, in quanto scorretta nel contenuto, nella modalità del messaggio e lesiva dell'indipendenza dell'istruzione scolastica;

se non intenda assicurarsi che in futuro la scuola non apra le porte ad iniziative pubblicitarie in modo indiscriminato. (4-12645)

**PROCACCI E BASSI MONTANARI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

la giunta della regione Puglia ha accolto la richiesta di finanziamento di 41 milioni avanzata dall'AREF (Azienda regionale per l'equilibrio faunistico) per una « ricerca scientifica di sperimentazione di reintroduzione di specie selvatiche autoctone »;

a tale fine, si è stabilito di acquistare dei riproduttori di specie autoctone non facilmente reperibili sul mercato e, per alcune specie, di riproduttori provenienti da gruppi residui presenti in paesi esteri appartenenti allo stesso ceppo delle specie originarie del territorio;

tra le specie suddette figurano il tasso, l'istrice, la gallina prataiola, il gatto selvatico, il gufo reale, il corvo imperiale;

non risulta che sia stato condotto uno studio preliminare sulla effettiva necessità della reintroduzione di alcune specie, mentre è noto che l'entità di una popolazione in un dato territorio è determinata soprattutto dalle disponibilità alimentari, oltre che di ricovero, cioè dalle condizioni dell'ecosistema;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

non risulta parimenti che siano state condotte indagini sull'opportunità di reintroduzione di animali dall'estero, in relazione alla loro capacità di interazione con ambienti fortemente antropizzati, come il territorio italiano, nè su eventuali negative ripercussioni sul patrimonio faunistico locale, forse non completamente noto;

nella delibera mancano i nomi dei responsabili scientifici della reintroduzione, per cui dubbia rimane l'attendibilità scientifica dell'operazione —:

se non ritengano opportuno stabilire criteri di indubbia scientificità per le regioni, perché eventuali operazioni di reintroduzione avvengano con sicure garanzie per la fauna introdotta e per l'ambiente;

se non ritengano opportuno segnalare alla regione Puglia l'opportunità che siano protetti ed ampliati i « corridoi ecologici », capaci di offrire continuità agli ambienti naturali di cui, nonostante il depauperamento, è ancora dotata la regione; questo in particolare riferimento alla mancanza di una seria politica di tutela dell'ambiente, per cui non solo la regione detiene una delle più basse percentuali di territorio protetto, ma non riesce neppure a garantire la sopravvivenza delle oasi già istituite, come quelle di « Porto Rosa » e Santa Maria di Pulsano, in cui predominano proprio quelle specie faunistiche che si vorrebbero proteggere. (4-12646)

LUCCHESI E BIASCI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 7 febbraio 1989 il CORECO di Pisa sottoponeva le delibere di bilancio degli Istituti riuniti di ricovero n. 371 e 373 del 30 novembre 1988, e n. 14 e n. 15 del 12 gennaio 1989, ad approvazione condizionata alla presenza ed al parere del direttore sanitario per le voci che gli competono nonché alla documentazione che renda certi i contributi

previsti da parte di enti cittadini calcolati tra le entrate degli istituti in questione;

il direttore sanitario è stato espulso dal presidente degli istituti di ricovero dalle sedute del consiglio di amministrazione e non avrebbe potuto quindi presenziare né esprimere pareri in sede consiliare;

circa un mese dopo con inspiegabile gravissima contraddizione lo stesso CORECO ha approvato definitivamente le suddette delibere senza che il consiglio di amministrazione degli Istituti di ricovero abbia ottemperato alle richieste di presenza a parere del direttore sanitario né alla certezza che gli enti cittadini abbiano effettivamente deliberato i contributi calcolati sulle entrate;

il fatto ha provocato sulla stampa da parte dei consiglieri di minoranza e del comitato provinciale della DC dure accuse al CORECO di Pisa per aver approvato delibere evidentemente illegittime con criteri di carattere politico e non amministrativo —:

quale sia l'avviso del Governo sulla richiamata vicenda e quali iniziative il Governo intenda assumere nell'ambito delle sue competenze, avendo particolare riguardo alle contraddittorie decisioni del CORECO presumibilmente dovute ad interventi di carattere politico ed alla compatibilità della presenza al voto del segretario e del vice segretario della provincia di Pisa che del CORECO fanno parte per quanto riguarda le delibere degli Istituti riuniti di ricovero, considerato tra l'altro che il presidente ed il vice presidente dei suddetti Istituti rivestono la carica di assessori provinciali. (4-12647)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Parma ha dovuto ritirare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

il bilancio consuntivo 1987, nel quale sono stati riscontrati errori ed irregolarità di ogni genere da parte del collegio sindacale;

lo stesso presidente, geometra Enrico Rizzardi, fin dall'estate del 1988, con un malinteso senso di decisionismo, mediante una convocazione « a sorpresa » del consiglio di amministrazione ed approfittando maliziosamente dell'impossibilità a parteciparvi da parte di qualche consigliere contrario al provvedimento (come risulta dalle proteste in merito del consigliere dimissionario professor Ettore Dosi, che aveva anche chiesto l'annullamento della deliberazione assunta), ha introdotto, non si sa in quale veste e con quali compiti precisi, la sas Revicont di Rimini nella sfera dell'attività di consulenza per l'istituto;

una volta riscontrata l'irregolarità del bilancio 1987, il presidente medesimo ha affidato il suo rifacimento alla predetta sas Revicont, senza una minima gara d'appalto o una parvenza di licitazione che, attraverso il confronto con offerte concorrenti, giustificassero la scelta;

tutto ciò ha comportato una spesa abusivamente impegnata di circa lire 75.000.000 e non ha ancora portato la conclusione del bilancio in parola, pur dopo quindici mesi dalla conclusione dell'esercizio;

i problemi sopra trattati hanno in parte già formato oggetto delle precedenti interrogazioni nn. 4-11432 e 4-12245 dello stesso interrogante -:

se siano a conoscenza di provvedimenti assunti dalla regione Emilia-Romagna, alla quale spetta la vigilanza sull'attività dello IACP di Parma, puntualmente informata dei fatti dalle relazioni in proposito del collegio sindacale e da quella del già citato professor Dosi, dimissionario perché messo nell'impossibilità di continuare a svolgere le sue funzioni di consigliere dagli atteggiamenti e dal modo di amministrare del presidente, per ovviare alle irregolarità delle procedure di affidamento dei lavori di cui sopra e

del sostenimento di spese sempre maggiori e facilmente evitabili con una diversa organizzazione del lavoro;

se risulti che la stessa regione Emilia-Romagna abbia assunto iniziative in ordine ad eventuali responsabilità del presidente e del direttore dell'ente, di natura amministrativa (per le omissioni e le irregolarità che potrebbero risultare) e civilistica (ai fini del recupero di quanto eventualmente speso abusivamente), potendosi ipotizzare addirittura la nomina di un commissario *ad acta*, per ristabilire la legittimità della gestione;

se non sia necessario un intervento del Governo sull'amministrazione dello IACP di Parma;

se risulti che siano già in corso, in merito, inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria o della Corte dei conti, istruttorie o procedimenti penali. (4-12648)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in una rovente seduta del consiglio comunale di Parma tenutasi nel 1983 il sindaco di allora (identificabile nella stessa persona del dottor Lauro Grossi che con la medesima disinvoltura ha retto prima una giunta frontista poi una compagine di pentapartito), accusato di aver tollerato varianti al piano regolatore che favorivano, per aperta dichiarazione delle minoranze del tempo, speculazioni edilizie di privati, aveva dichiarato di consegnare alla procura della Repubblica tutti gli atti della variante al piano regolatore generale;

fra le situazioni quantomeno abnormi proposte dall'assessore all'urbanistica del momento ed apertamente appoggiato dal sindaco di Parma figurava il caso sospetto di un podere che acquistato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

in data 11 aprile 1983 dalla società in nome collettivo Palazzo, dalla venditrice signora Bianca Maria Ugolotti vedova Zetti come area agricola in zona di rispetto dell'abitato per effetto della variante di cui sopra veniva dopo alcuni giorni ritenuto edificabile per un complesso di 150.000 metri quadrati, con un totale realizzabile di 500 alloggi;

la parte del potere non resa edificabile dalla variante in esame è rimasta a carico della ditta venditrice come area agricola, così come parte dei fabbricati non ristrutturabili, secondo le norme della variante stessa;

l'azione civile promossa con il patrocinio dell'avvocato Cremonini (atto trasferito il 23 giugno 1983 al n. 6961/5513) per ottenere l'annullamento della compravendita a causa del manifesto errore cui è stata indotta la buona fede della venditrice non ha sortito l'effetto sperato a motivazione delle indotte complicazioni di ordine fiscale nella registrazione dell'originario atto -:

se la magistratura di Parma sia stata effettivamente interessata dal sindaco della città, come dichiarato da questi in seduta e, in tale caso, quale istruttoria abbia seguito la vicenda, che ha visto disinvoltamente trasformato terreno agricolo in strutture residenziali, con il patrocinio di una ben nota componente di sinistra e la compiacente interessata regia del sindaco Grossi;

se in merito risultino in atto inchieste amministrative, anche degli organi regionali di controllo, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richieste di notizie o informazioni dalla procura generale presso la Corte dei conti. (4-12649)

**RABINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali urgenti iniziative intenda prendere in riferimento alla soppressione delle

presidenze delle scuole medie di Mombercelli, Montafia e Vesime poiché, come già segnalato al Ministero da parte del provveditorato di Asti, la soppressione è adottata in contrasto con delibere del consiglio scolastico provinciale e dei distretti nonché contro l'interesse didattico della scuola per il carattere collinare e montagnoso delle zone interessate, altresì contraddistinte da difficoltà di rete stradale;

se non ritenga almeno di limitare la soppressione alla scuola media di Montafia. (4-12650)

**CIMA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

alla data del 21 febbraio 1989 presso la USL n. 5 del comune di Torino è stata raggiunta la quota di 1000 esami radiografici;

nella città di Torino si eseguono circa 700 mila esami radiografici all'anno a scopo diagnostico o fiscale;

molto spesso occorrono almeno due esposizioni e che una parte degli esami devono essere ripetuti per errori tecnici, al punto che non è azzardato ipotizzare che il totale delle radiografie eseguite nella città di Torino raggiunga la quota di un milione all'anno, cioè circa un esame per abitante;

quasi sempre non c'è una reale conoscenza da parte del medico curante della anamnesi radiologica del paziente;

che le ricadute sul patrimonio genetico e quindi sulle generazioni future rischiano di essere di portata e di gravità rilevanti;

un progetto di legge regionale giace da tempo alla regione Piemonte per il controllo del fenomeno e l'adozione di un libretto radiologico individuale, che, ove approvato, potrebbe avviare, superando ritardi e resistenze, una sperimentazione che potrebbe poi essere estesa nel quadro

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

di una azione di salvaguardia della salute dei cittadini che avrebbe risvolti positivi anche sul versante del contenimento della spesa -

se siano allo studio provvedimenti, anche di ordine legislativo, volti a favorire l'istituzione di un libretto radiologico individuale in tutto il territorio nazionale.

(4-12651)

SOSPURI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali non è ancora stato fissato il dibattimento relativo al procedimento penale n. 1750/87, pendente presso il tribunale di Teramo contro Oreste Puca, Gaetano Di Marco e Gavino Lattanzi, imputati di falsità in atti pubblici, nonostante che l'istruttoria sia da tempo completa.

(4-12652)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

NARDONE, NAPPI, ALINOVÌ, RIDI, FRANCESE, GEREMICCA, BENEVELLI, CONTI, STEFANINI, FELISSARI, MONTECCHI, TOMA, BINELLI, D'AMBROSIO, CALVANESE, AULETA, CIVITA, LAVORATO, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO, BERNASCONI E MONTANARI FORNARI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

secondo le indagini farmacologiche effettuate dal centro antiveleni dell'ospedale Cardarelli, la morte del costruttore edile Sandro Camerino, della suocera Antonietta De Stefano, della sorella Giuseppina Camerino e di Jolanda De Stefano, avvenute di recente a Cicciano, in provincia di Napoli, sarebbero dovute ad avvelenamento da Paraquat commercializzato con il nome di Secantin;

le analisi compiute in ospedale hanno confermato che anche altre dieci persone ricoverate, alcune in condizioni molto gravi, presentano sintomi di avvelenamento da Paraquat, così come la morte di alcuni animali domestici (una vacca, un cane, due gatti, ecc.) è dovuta allo stesso pesticida;

questo ennesimo gravissimo episodio conferma le forti responsabilità del Governo per quanto concerne una legislazione inadeguata a garantire condizioni di sicurezza nell'uso dei pesticidi per gli operatori agricoli, i consumatori e l'ambiente;

l'esistenza di un mercato clandestino di fitofarmaci più o meno diffuso su territorio nazionale con smercio di prodotti vietati o la diffusione dell'acquisto illegale di pesticidi da parte di agricoltori privi di « patentino » sono fenomeni noti e rispetto ai quali non sono state prese idonee iniziative;

in Italia i coltivatori in possesso del « patentino » sono una esigua minoranza (solo 300.000 di cui 60.000 in Emilia-Romagna), ed in ogni caso le modalità attuali di rilascio dei patentini sono tali da non consentire comunque un corretto uso dei fitofarmaci;

per quanto concerne il Paraquat esiste una pericolosità aggiuntiva a quella tipica di questo prodotto, dovuta a prodotti intermedi molto volatili che sono fortemente tossici e che provocano soprattutto sugli operai addetti alla produzione lesioni di tipo premaligno;

vengono del tutto trascurati i rischi legati ai residui di pesticidi non utilizzati, ai contenitori dei prodotti utilizzati. Molto spesso contenitori fortemente contaminati dai residui di pesticidi non utilizzati vengono smaltiti in maniera non corretta (spesso gettati addirittura in corsi d'acqua o abbandonati in luoghi accessibili facilmente o in discariche non adatte);

in assenza di adeguati servizi di assistenza tecnica i venditori di fitofarmaci attualmente oltre a vendere consigliano anche qualità e quantità dei prodotti. Questo rapporto con i coltivatori comporta un forzato incremento dei consumi ed un uso qualitativamente inadeguato (spesso vengono consigliate e praticate pericolosissime miscele incontrollate in azienda) o anche inefficace dei prodotti;

stando alle attuali modalità di registrazione dei pesticidi, previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968 la commissione consultiva non ha l'obbligo di procedere al controllo analitico del prodotto (articoli 5 e 2), né tiene conto della crescente documentazione scientifica internazionale sui rischi tossicologici e ambientali;

l'Italia è l'unico paese dell'OCSE a concedere autorizzazioni a tempo indeterminato mentre negli altri paesi tali autorizzazioni sono a tempo determinato (tre anni in Giappone, cinque anni nei Paesi Bassi, ecc.), al fine di valutare opportunamente gli effetti ambientali a medio e lungo termine;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

l'assenza di sostanziali limiti territoriali all'impiego di fitofarmaci determina ancor più un uso ad altissimo rischio in aree con particolari condizioni geopedologiche (falde superficiali, ecc.) o in prossimità di pozzi per acqua potabile dove i pericoli di avvelenamento diventano maggiori;

l'assenza di controlli sulla vendita, sull'uso, sui residui sulle derrate alimentari, sulla presenza di residui di pesticidi nelle acque dei pozzi privati dei coltivatori è assolutamente insostenibile e fonte di rischi gravissimi per gli operatori e i consumatori —:

quali provvedimenti immediati intendano adottare per vietare immediatamente la produzione, la vendita e l'uso del Paraquat e di altre sostanze di eguale pericolosità;

quali interventi urgenti, nel quadro delle rispettive competenze, intendano prendere per procedere ad un monitoraggio attento sull'uso dei pesticidi in agricoltura e per introdurre strumenti di rilevazione in grado di quantificare i consumi reali;

quali normative speciali intendano promuovere immediatamente per regolamentare secondo criteri di estrema sicurezza la produzione, la commercializzazione e l'uso dei pesticidi, nonché per smantellare l'attuale mercato clandestino dei pesticidi;

quali azioni sono state promosse per accertare le responsabilità dell'inquietante e tragico episodio verificatosi a Cicciano (NA) e per prevenire ulteriori rischi per i cittadini e se sono stati presi impegni per una verifica immediata della potabilità dei pozzi privati dell'intera zona. (3-01636)

FUMAGALLI CARULLI, NICOTRA E BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che gli interroganti già in data 15 marzo 1989 avevano rivolto al Ministro di grazia e giustizia l'interrogazione n. 3-01591, con la quale si chiedeva quale fosse il suo pensiero in ordine alla continua, grave campagna denigratoria contro l'operato del dottor Corrado Carnevale, iniziata già nel giugno 1986 con una interrogazione di parlamentari comunisti;

rilevato che questa campagna denigratoria lede l'indipendenza della magistratura anche al di là della persona del dottor Carnevale, inevitabilmente trasformandosi in intimidazioni psicologiche contro quei giudici che si ostinano ad osservare le norme di diritto e non quelle provenienti da officine politiche;

rilevato che di recente di tale campagna insieme denigratoria ed intimidatoria si è avuta manifestazione in un articolo pubblicato su *Repubblica*, che ha accusato il dottor Carnevale di essere troppo indulgente nei confronti della mafia, quasi rimproverandogli « favoreggiamento » e « contiguità » con « cosa nostra »;

sottolineando che l'opinione pubblica appare gravemente disorientata, come dagli schermi di *Radio Londra* ha sottolineato Giuliano Ferrara —:

quale sia il pensiero del ministro su tali gravi circostanze e che cosa egli intenda fare anche nelle sue funzioni istituzionali di raccordo con il CSM al fine di ridare credibilità alla giustizia rinsaldando il circuito di fiducia tra magistratura ed opinione pubblica. (3-01637)

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 APRILE 1989

---

abete grafica s.p.a  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma